

ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA "EUROLAB s.r.l." DI UN PIANO DI PRESTAZIONI DI LABORATORIO ANALISI PER L'ANNO 2014

ALLEGATO 1 ALLA

DETERMINA N. 684/159

TRA

L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE – Area Vasta n. 2 DEL 15 OTT 2014  
rappresentata dal Direttore dell'AV2 Dr. Giovanni Stroppa  
E

il Laboratorio Analisi " Eurolab s.r.l. nella persona di Rosciani Francesca  
codice fiscale RSCFNC68R48I608Y in qualità di Legale rappresentante – Presidente CdA

per la stipula del seguente piano di prestazioni da valere per l' anno 2014

PREMESSO

☞ che il Laboratorio Analisi " Eurolab Laboratorio di Patologia Clinica" è presente sul territorio della Zona Territoriale n.4 con la seguente struttura , ubicata a Senigallia, via Marche, 77/C codice struttura 200005;

☞ che il "Laboratorio Analisi " Eurolab Laboratorio di Patologia Clinica" situato nel Comune di Senigallia – Marche, 77 ha ottenuto l'accreditamento istituzionale con Provvedimento n. 2/SOP del 08/01/2007 (accreditamento per l'erogazione di prestazioni diagnostiche di Laboratorio oggetto del presente accordo e che ai sensi dell'art. 16 LR 20/2000, non essendo intervenuto alcun provvedimento di diniego entro 180 giorni dalla richiesta di rinnovo dell'accreditamento presentata in data 23/05/2012, la domanda si intende accolta ;

☞ che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale;

☞ che per l'esercizio dell'attività di analisi cliniche oggetto della presente convenzione trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività dei laboratori di analisi privati e accreditati e la tenuta in esercizio degli stessi;

☞ che, che, in particolare per la disciplina dell'attività di analisi cliniche si richiamano le norme di legge vigenti in materia.

Premesso quanto sopra le parti convengono e stipulano quanto segue :

**Art. 1**

**Prestazioni oggetto dell'accordo**

Il Laboratorio Eurolab attraverso la propria struttura erogherà prestazioni di laboratorio analisi cliniche in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell'Area Vasta n. 2 nonché di pazienti residenti in ambiti di altre Aree Vaste della Regione Marche le cui prestazioni, a carico del S.S.R., vengono liquidate dalla Area Vasta n. 2 in regime di mobilità sanitaria attiva. 2 entro il limite massimo di cui all'art. 5 paragrafo 2 "Mobilità attiva " con le stesse modalità e tariffe previste per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche. La retribuzione di tali prestazioni è subordinata inoltre al riconoscimento da parte delle regioni debentrici in sede di compensazione della mobilità sanitaria. Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa. Le liste d'attesa debbono esser improntate sul principio di trasparenza, con priorità per i casi di maggior urgenza , l'attività inoltre dovrebbe esser distribuita quanto più equamente possibile nell'arco dell'anno.

4

**Art. 2**  
**Requisiti e modalità di accesso**

Gli utenti potranno accedere alla struttura del Laboratorio Eurolab , per la erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, a libera scelta, dietro prescrizione, su ricettario del S.S.N., da parte del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di libera scelta o di Medico Specialista di struttura pubblica.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Laboratorio che curerà quindi l'accesso dei predetti utenti previa :

- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- accettazione e classificazione delle prestazioni secondo la codifica del tariffario regionale di cui alle DGRM 1552/2004 e 486/2005, nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni sanitarie (file C);
- acquisizione delle autocertificazioni o titoli che secondo le disposizioni di legge vigenti in materia danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni;
- applicazione, fatturazione e riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra il Laboratorio osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'Area Vasta n. 2 impartirà per una loro corretta applicazione. Al fine di eliminare contenziosi e comportamenti non omogenei, i casi di dubbia definizione verranno regolati con appositi protocolli. La definizione di eventuali casi dubbi deve comunque essere richiesta dal Laboratorio prima della fatturazione della prestazione.

**Art. 3**  
**Standards di qualità**

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di analisi chimico cliniche, dai Manuali di Autorizzazione ed Accredimento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto. In ogni caso la struttura trasmetterà, alla stipula del presente accordo ed a fine anno 2014 all'Area Vasta 2, un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività, e comunque invierà una volta l'anno un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

**Art. 4**  
**Documentazione e controlli sull'appropriatezza**

La funzione di verifica e controllo sulla erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DGRM 1212 del 19.10.2004 e s.m.i. e loro decreti applicativi, cui viene fatto espresso riferimento.

L'Area Vasta n.2 si riserva comunque di effettuare presso il Laboratorio, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

**Art. 5**  
**Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta**

**1) Intra-regione**

L'Area Vasta n. 2 si rende disponibile a riservare al Laboratorio per l'anno 2014 una quota di prestazioni di analisi chimico cliniche a carico del Servizio Sanitario Regionale, per assistiti di tutte le zone territoriali della ASUR Marche, per un importo onnicomprensivo ed insuperabile (tetto di spesa) di € 52.038,08 pari all'importo del budget storico dell'anno 2008 indicato nella DGRM n. 746 del 05/05/2010, allegato A, ridotta dell'2% ai sensi della L. 135/2012 (53.100,08-2%)

## **2) “Mobilità attiva”**

Le prestazioni erogate in mobilità attiva a cittadini residenti in altre Regioni d'Italia sono riconosciute al di fuori del tetto di spesa sopra indicato nel limite massimo di € **278,25** corrispondente al valore riconosciuto nell'anno 2013 ridotto del 1% ai sensi della DGRM 1750/2013 .

Le prestazioni di cui trattasi sono da retribuirsi con le tariffe di cui alle DGRM 1552/2004 e s.m.i.

Dette tariffe dovranno esser abbattute secondo quanto previsto dall'art.1, comma 796 lett.”o” della legge 296/2006 ed indicazioni operative di cui alla circolare regionale prot. 184548 del 26/03/2010 ( sconto 12,64% da calcolare sul valore lordo della produzione escludendo le prestazioni a totale carico del cittadino)

Il numero di prestazioni fissato è quello calcolabile suddividendo i tetti di spesa per il valore medio delle prestazioni; saranno comunque e solamente retribuite prestazioni, a prescindere dal numero delle medesime, fino alla concorrenza dei tetti di spesa fissati.

Il Laboratorio si impegna ad applicare quanto previsto dalla L.111/2011 in merito alla quota fissa di € 10,00 per singola ricetta da richiedere all'assistito non esente.

**I tetti di spesa sopra assegnati e/o le tariffe saranno automaticamente adeguati a qualsiasi intervenuta disposizione regionale e/o Asur.**

### **Art. 6** **Contabilizzazione**

Il Laboratorio si impegna ad inviare mensilmente all'Area Vasta n. 2 la contabilità mensile con distinzione per Aree Vaste di residenza del paziente. Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale;
- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinto per Area Vasta della ASUR Marche;
- c) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate a pazienti extraregionali;
- d) dal riepilogo finale del File C come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria inviato mediante trasmissione telematica;
- e) dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità.

La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuate, previo controllo contabile e sanitario entro 60 gg. dalla loro ricezione nella misura di 1/12 dei tetti di spesa di cui al punto 5) sempre se il Laboratorio avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero.

In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi nella misura prevista dalla normativa vigente. Il conguaglio finale sarà eseguito a favore del Laboratorio entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il mancato invio della documentazione indicata nei punti a)b)c)d)e) ovvero la rilevazione dell'incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accertato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con interruzione dei termini previsti.

Qualora, inoltre, in sede di compensazione della mobilità sanitaria da parte della Regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di documentazione da parte del Laboratorio, il danno verrà posto a carico del medesimo, salvo possibilità di rettifica.

### **Art. 7** **Flussi informativi**

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per la Area Vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

In merito alla resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate (File C), previsto dai tracciati unici regionali ex art. 50, comma 11, Legge 326/2003, da inviarsi, mediante sistema di trasmissione telematica, all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, poiché da gennaio 2008 tale sistema di documentazione è da considerarsi a regime, esso sarà preso a base, dai competenti Ministeri, per la definizione dei finanziamenti da assegnare al Servizio Sanitario Regionale. Conseguentemente il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra.

La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- Il laboratorio è tenuto al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria.
- Il laboratorio raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione - anche in via informatica - fornite dal competente ufficio di competenza salute.
- Funzionari e incaricati dell'Area Vasta possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, controlli ispirati a criteri di imparzialità e obiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante del laboratorio e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto. Le modalità di controllo rispondono ai principi e alle linee guida fornite dalla Regione con DGRM 1212/04.
- Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto di contenzioso.
- Qualora i rilievi non siano accolti, il Rappresentante Legale del laboratorio o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie contro-deduzioni alla Area Vasta. Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le contro-deduzioni inviate oltre i termini descritti.

#### **Art. 8**

#### **Contenzioso**

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area Vasta n. 2 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, la Area Vasta n. 2 ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

#### **Art. 9**

#### **Tutela della privacy**

Il Laboratorio accreditato, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta n.2 e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 e s.m.i.. Il Laboratorio accreditato garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dalla Area Vasta nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad


evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta. Il Laboratorio accreditato assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate al Laboratorio medesimo. L'Area Vasta n.2, per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere alla struttura accreditata e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy

#### Art. 10

#### Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale.. Il presente "contratto" sarà registrato, solamente in caso d'uso, a cura dell'Area Vasta n. 2 secondo le procedure previste dalla legge. Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico del laboratorio accreditato. La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione. La sottoscrizione da parte dell'Area Vasta diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR. Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione. Nelle more della definizione dell'iter procedurale del piano delle prestazioni, al fine di assicurare la continuità nella erogazione del servizio, la Area Vasta, sul piano dei rapporti economici, agirà conseguentemente alle disposizioni proprie della gestione provvisoria. Il presente accordo sarà adeguato o se necessario ricontrattato qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale

Per il Laboratorio Eurolab  
Il Legale Rappresentante – Presidente Cda  
(Dr.ssa Rosciani Francesca)



Senigallia

29/05/2014

Il Direttore dell'AV2  
( Dr. Giovanni Stroppa )



ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA "LABORATORIO ANALISI CLINICHE DR. SCORCELLETTI DI SENIGALLIA" DI UN PIANO DI PRESTAZIONI DI LABORATORIO ANALISI PER L' ANNO 2014

Il presente accordo spiega i suoi effetti :

TRA

L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE – Area Vasta n. 2  
rappresentata dal Direttore dell'AV2 Dr. Giovanni Stroppa

ALLEGATO 2 ALLA  
DETERMINA N. 64/A  
DEL 15 OTT. 2014

E

la società "Laboratorio Analisi Cliniche Dott. Scorcelletti s.r.l." di Senigallia Codice Fiscale e Partita Iva n.02532530421 rappresentata dalla Sig.ra Viviana Olivi in qualità di legale rappresentante

per la stipula del seguente piano di prestazioni da valere per l'anno 2014

PREMESSO

- A) che il Laboratorio Analisi Cliniche Dr. Valerio Scorcelletti è presente sul territorio dell'Area Vasta n. 2 con la struttura ubicata a Senigallia, via Piave n.2/1 – 2/2 codice struttura **103000**;
- B) che il "Laboratorio Analisi Cliniche Dr. Valerio Scorcelletti" situato nel Comune di Senigallia – Via Piave n.2/1 ha ottenuto l'accreditamento istituzionale con Decreto del Dirigente del Servizio Sanità n.78 del 14/02/2003 (accreditamento per l'erogazione di prestazioni diagnostiche di Laboratorio oggetto del presente accordo), ed ha presentato la terza richiesta di rinnovo in data 01/09/2011 (prot. in arrivo 550032/07/09/2011/R\_Marche/GRM/AIR/A), richiesta che ai sensi dell'art. 16 LR 20/2000, si intende accolta se non interviene alcun provvedimento di diniego entro 180 giorni dalla richiesta;
- C) che con nota prot. in arrivo 9310 del 07/06/2012, il Laboratorio ha comunicato il cambio della ragione sociale in "Laboratorio Analisi Cliniche Dott.Scorcelletti S.R.L." a partire dall' 01/09/2012 e ha richiesto da tale data la modifica del rapporto contrattuale informando di esser già stato autorizzato all'esercizio (L.R.20/2000 art.8) per ampliamento dell'attività sanitaria denominata "Laboratorio Analisi Cliniche Dott.Scorcelletti S.R.L." dal Comune di Senigallia e di aver richiesto ai competenti Uffici Regionali il relativo adeguamento dell'accreditamento in data 14/05/2012.
- D) Gli effetti dell'accordo sono condizionati dal completamento del procedimento amministrativo volto al conseguimento dei prescritti atti di autorizzazione ed accreditamento ex L.R. 20/2000.
- E) che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- F) che per l'esercizio dell'attività di analisi cliniche oggetto della presente convenzione trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività dei laboratori di analisi privati e accreditati e la tenuta in esercizio degli stessi;
- G) che, che, in particolare per la disciplina dell'attività di analisi cliniche si richiamano le norme di legge vigenti in materia.

Premesso quanto sopra le parti convengono e stipulano quanto segue :

**Art. 1**  
**Prestazioni oggetto dell'accordo**

4

Il Laboratorio Dr. Scorcelletti attraverso la propria struttura erogherà prestazioni di laboratorio analisi cliniche in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell'Area Vasta n. 2 nonché di pazienti residenti in ambiti di altre Aree Vaste della Regione Marche le cui prestazioni, a carico del S.S.R., vengono liquidate dalla Area Vasta n. 2 in regime di mobilità sanitaria attiva. Il Laboratorio erogherà altresì, alle medesime condizioni, prestazioni anche a pazienti residenti in altre Regioni d'Italia; esse verranno riconosciute dalla Area Vasta n. 2 entro il limite massimo di cui all'art. 5 paragrafo 2 "Mobilità attiva" con le stesse modalità e tariffe previste per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche. La retribuzione di tali prestazioni è subordinata inoltre al riconoscimento da parte delle regioni debtrici in sede di compensazione della mobilità sanitaria. Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa. Le liste d'attesa debbono esser improntate sul principio di trasparenza, con priorità per i casi di maggior urgenza, l'attività inoltre dovrebbe esser distribuita quanto più equamente possibile nell'arco dell'anno.

## **Art. 2**

### **Requisiti e modalità di accesso**

Gli utenti potranno accedere alla struttura del Laboratorio Scorcelletti, per la erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, a libera scelta, dietro prescrizione, su ricettario del S.S.N., da parte del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di libera scelta o di Medico Specialista di struttura pubblica.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Laboratorio che curerà quindi l'accesso dei predetti utenti previa:

- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- accettazione e classificazione delle prestazioni secondo la codifica del tariffario regionale di cui alle DGRM 1552/2004 e 486/2005, nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni sanitarie (file C);
- acquisizione delle autocertificazioni o titoli che secondo le disposizioni di legge vigenti in materia danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni;
- applicazione, fatturazione e riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra il Laboratorio osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'Area Vasta n. 2 impartirà per una loro corretta applicazione. Al fine di eliminare contenziosi e comportamenti non omogenei, i casi di dubbia definizione verranno regolati con appositi protocolli. La definizione di eventuali casi dubbi deve comunque essere richiesta dal Laboratorio prima della fatturazione della prestazione.

## **Art. 3**

### **Standards di qualità**

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di analisi chimico cliniche, dai Manuali di Autorizzazione ed Accredimento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto. In ogni caso la struttura trasmetterà, alla stipula del presente accordo ed a fine anno 2014 all'Area Vasta 2, un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività, e comunque invierà una volta l'anno un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

## **Art. 4**

### **Documentazione e controlli sull'appropriatezza**

La funzione di verifica e controllo sulla erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DGRM 1212 del 19.10.2004 e s.m.i. e loro decreti applicativi, cui viene fatto espresso riferimento.

L'Area Vasta n.2 si riserva comunque di effettuare presso il Laboratorio, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

## Art. 5

### Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta

#### 1) Intra-regione

L'Area Vasta n. 2 si rende disponibile a riservare al Laboratorio per l'anno 2014 una quota di prestazioni di analisi chimico cliniche a carico del Servizio Sanitario Regionale, per assistiti di tutte le zone territoriali della ASUR Marche, per un importo onnicomprensivo ed insuperabile (tetto di spesa) di € 145.001,76 pari all'importo del budget storico dell'anno 2008 indicato nella DGRM n. 746 del 05/05/2010, allegato A, ridotta dell'2% ai sensi della L. 135/2012 (147.960,98-2%)

#### 2) "Mobilità attiva"

Le prestazioni erogate in mobilità attiva a cittadini residenti in altre Regioni d'Italia sono riconosciute al di fuori del tetto di spesa sopra indicato nel limite massimo di € 999,41 corrispondente al valore riconosciuto nell'anno 2013 ridotto del 1% ai sensi della DGRM 1750/2013 .

Le prestazioni di cui trattasi sono da retribuirsi con le tariffe di cui alle DGRM 1552/2004 e s.m.i.

Dette tariffe dovranno esser abbattute secondo quanto previsto dall'art.1, comma 796 lett."o" della legge 296/2006 ed indicazioni operative di cui alla circolare regionale prot. 184548 del 26/03/2010 ( sconto 12,64% da calcolare sul valore lordo della produzione escludendo le prestazioni a totale carico del cittadino)

Il numero di prestazioni fissato intra-regione ed in mobilità è quello calcolabile suddividendo i tetti di spesa per il valore medio delle prestazioni; saranno comunque e solamente retribuite prestazioni, a prescindere dal numero delle medesime, fino alla concorrenza dei tetti di spesa fissati.

Il Laboratorio si impegna ad applicare quanto previsto dalla L.111/2011 in merito alla quota fissa di € 10,00 per singola ricetta da richiedere all'assistito non esente.

**I tetti di spesa sopra assegnati e/o le tariffe saranno automaticamente adeguati a qualsiasi intervenuta disposizione regionale e/o Asur.**

## Art. 6

### Contabilizzazione

Il Laboratorio si impegna ad inviare mensilmente all'Area Vasta n. 2 la contabilità mensile con distinzione per Aree Vaste di residenza del paziente. Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale;
- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinto per Area Vasta della ASUR Marche;
- c) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate a pazienti extraregionali;
- d) dal riepilogo finale del File C come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria inviato mediante trasmissione telematica;
- e) dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità.

La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuate, previo controllo contabile e sanitario entro 60 gg. dalla loro ricezione nella misura di 1/12 dei tetti di spesa di cui al punto 5) sempre se il Laboratorio avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero.

In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi nella misura prevista dalla normativa vigente. Il conguaglio finale sarà eseguito a favore del Laboratorio entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il mancato invio della documentazione indicata nei punti a)b)c)d)e) ovvero la rilevazione dell'incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accertato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con interruzione dei termini previsti.

Qualora, inoltre, in sede di compensazione della mobilità sanitaria da parte della Regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di documentazione da parte del Laboratorio, il danno verrà posto a carico del medesimo, salvo possibilità di rettifica.

## **Art. 7** **Flussi informativi**

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per la Area Vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

In merito alla resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate (File C), previsto dai tracciati unici regionali ex art. 50, comma 11, Legge 326/2003, da inviarsi, mediante sistema di trasmissione telematica, all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, poiché da gennaio 2008 tale sistema di documentazione è da considerarsi a regime, esso sarà preso a base, dai competenti Ministeri, per la definizione dei finanziamenti da assegnare al Servizio Sanitario Regionale. Conseguentemente il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra.

La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- Il laboratorio è tenuto al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria.
- Il laboratorio raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione - anche in via informatica - fornite dal competente ufficio di competenza salute.
- Funzionari e incaricati dell'Area Vasta possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, controlli ispirati a criteri di imparzialità e obiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante del laboratorio e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto. Le modalità di controllo rispondono ai principi e alle linee guida fornite dalla Regione con DGRM 1212/04.
- Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto di contenzioso.
- Qualora i rilievi non siano accolti, il Rappresentante Legale del laboratorio o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie contro-deduzioni alla Area Vasta. Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le contro-deduzioni inviate oltre i termini descritti.

## **Art. 8** **Contenzioso**

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area Vasta n. 2 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, la Area Vasta n. 2 ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

## **Art. 9** **Tutela della privacy**

Il Laboratorio accreditato, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta n.2 e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di

protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 e s.m.i.. Il Laboratorio accreditato garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dalla Area Vasta nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta. Il Laboratorio accreditato assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate al Laboratorio medesimo. L'Area Vasta n.2, per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere alla struttura accreditata e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy

#### **Art. 10**


#### **Disposizioni transitorie e finali**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale.. Il presente "contratto" sarà registrato, solamente in caso d'uso, a cura dell'Area Vasta n. 2 secondo le procedure previste dalla legge. Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico del laboratorio accreditato. La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione. La sottoscrizione da parte dell'Area Vasta diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR. Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione. Nelle more della definizione dell'iter procedurale del piano delle prestazioni, al fine di assicurare la continuità nella erogazione del servizio, la Area Vasta, sul piano dei rapporti economici, agirà conseguentemente alle disposizioni proprie della gestione provvisoria. Il presente accordo sarà adeguato o se necessario ricontrattato qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale

Per la società Laboratorio Dott. Scorcelletti s.r.l.  
Il Legale rappresentante  
( Sig.ra Viviana Olivi )

*Viviana Olivi*

Il Direttore dell'AV2  
( Dr. Giovanni Stroppa )



Senigallia 26/05/2014

ACCORDO PER L’AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA  
ACCREDITATA LABORATORIO ANALISI “CITTA’ DI JESI s.r.l.” DI  
JESI DEL PIANO DI PRESTAZIONI DI LABORATORIO ANALISI PER  
L’ANNO 2014

TRA

L’ A.S.U.R. – Area Vasta n.2 , con sede in Fabriano (AN), Via Turati, 51,  
rappresentata dal Direttore dell’AV2 Dottor Giovanni Stroppa, giusta  
disposizione Asur/DG prot. 9067 del 18/04/2014 ,


E

Il Laboratorio Analisi CITTA’ DI JESI s.r.l, con sede in Jesi (AN), Via  
Gallodoro n. 66 Ter/A, in persona del Legale Rappresentante dott.ssa  
Elisabetta Moriconi,

si stipula il seguente piano di prestazioni da valere per l’anno 2014

*PREMESSO*

- che il Laboratorio “CITTA’ DI JESI s.r.l” è presente sul territorio della  
Area Vasta 2 con sede in Jesi (AN), Via Gallodoro n. 66 Ter/A – (codice  
regione: 110, codice ASUR: 201, codice struttura: 001006);
- che il Laboratorio Analisi CITTA’ DI JESI s.r.l risulta accreditato senza  
prescrizioni con Decreto n. 129/AIR/04 del 14/07/2008 per l’erogazioni di  
prestazioni di diagnostica di laboratorio in regime ambulatoriale;
- il Laboratorio ha presentato la seconda richiesta di rinnovo ai sensi  
dell’art.16 comma 9 L.R. 20/2000 in data 13/01/2014 prot. n. 41560 del  
20/01/2014 R.M./GRM/AIR, richiesta che ai sensi dell’articolo succitato si  
intende accolta salvo provvedimento di diniego entro 180 giorno dalla  
richiesta;
- che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in  
materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni  
sanitarie per conto del S.S.N.;






- che la L. 27/12/1997 n. 449 all'art. 32 prevede che le Regioni individuino preventivamente il limite massimo di spesa sostenibile a carico del Fondo Sanitario da destinare al gruppo di istituzioni rappresentate dalle strutture private e dai professionisti privati accreditati eroganti prestazioni sanitarie;
- che simile determinazione ha valore autoritativo e vincolante, in funzione della necessità di garantire una corretta gestione delle risorse economiche, nonché lo svolgimento delle attività dei soggetti operanti nel settore nell'ambito di una effettiva programmazione;
- che l'art. 8 bis, comma 2, del Decreto Legislativo 19 giugno 1999 n. 229 stabilisce che i cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali, ed al successivo comma 3, stabilisce che l'esercizio delle attività sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale è subordinato alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies;
- che l'art. 3 comma 2 l. o) della L. R 13/2003 e s.m.i. stabilisce che spetta alla Giunta Regionale la definizione, ai sensi dell'art. 23 della Legge Regionale 16/03/2000 n. 20, degli accordi quadro con le organizzazioni di categoria relativi alla conclusione dei contratti di cui all'art. 8 quinquies, comma 2 del D. Lgs 30/12/1992, n. 502 e s.m.i.;
- che l'art. 6 dell'Intesa della Conferenza permanente Stato – Regioni del 23 marzo 2005 rep. 2271 stabilisce che le Regioni adottino i provvedimenti per definire l'obbligo per le aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie ivi compresi i policlinici universitari e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ad effettuare spese solo nei limiti degli obiettivi economici-finanziari assegnati in sede di bilancio preventivo economico per l'anno di riferimento;
- che in base alla normativa sopra richiamata la Regione è chiamata a rivestire il ruolo di garante, sia dell'erogazione ai cittadini delle prestazioni indicate nei Livelli Essenziali di Assistenza, sia dell'equilibrio economico finanziario del sistema. La Regione al fine di poter svolgere tale ruolo, dal 2002, ha adottato lo strumento della contrattazione del budget annuale di spesa e degli obiettivi di qualità con i diversi Enti del S.S.R.;





che gli atti di indirizzo regionali con i quali sono stati determinati i budgets dei laboratori analisi privati nel periodo 2007-2011 sono:

- .la DGR n. 999/2007 per l'anno 2007;
- .la DGR n. 1423/2008 per l'anno 2008;
- .la DGR n. 107/2010 "Recepimento dell'accordo 2009/2012 dei laboratori privati della Regione Marche sottoscritto con le associazioni di categoria ANISAP, FEDERLAB e SNABILP";
- .la DGR n. 746/2010 "Approvazione dell'accordo del 4.3.2010 con le Associazioni di categoria dei laboratori analisi privati della Regione Marche in merito all'attuazione dell'accordo 2009/2012 recepito con DGR 107/2010 ed alla ridefinizione delle modalità di gestione degli sconti previsti dalla L. n. 296/2006, di cui alla DGR 509/2008";
- . la DGRM n. 1708 del 19/12/2011 "Modifica della DGR n. 1650/2011 concernente "Schema di accordo con le Associazioni di categoria dei laboratori analisi privati (diagnostica di laboratorio) della Regione Marche. Approvazione";
- che il Laboratorio Analisi "CITTA' DI JESI s.r.l." con la sottoscrizione del presente accordo prende atto ed accetta tutti i punti stabiliti nella DGRM 107/2010 ed in particolare la riconferma del budget dell'anno 2008 con ferimento agli anni 2011/2012, nonché quanto previsto nella DGRM 1708/2011 in punto allo schema di contratto per la disciplina dei rapporti con i Laboratori Analisi privati;
- che deve darsi atto che è pendente dinanzi al TAR Marche il ricorso n. 850/2006 azionato dal Laboratorio Analisi CITTA' DI JESI s.r.l. e notificato il 23/082006 vertente in punto alla quantificazione e ripartizione tra le strutture di laboratorio di Jesi del budget a disposizione della Zona, talché il budget storico di € 100.000,00 è così indicato pur pendente il ricorso;
- che il budget da prendersi a riferimento come limite di spesa sostenibile per l'acquisto di prestazioni di laboratorio analisi per l'anno 2014 dal Laboratorio Analisi "CITTA' DI JESI s.r.l." è quello storico di € **100.000,00**;
- che inoltre le parti prendono atto di quanto previsto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (in supplemento ordinario n. 141/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 156 del 6 luglio 2012), coordinato con la legge di





conversione 7 agosto 2012, n. 135, recante: "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*" segnatamente all'art. 15, comma 14 laddove si legge "*A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell'esercizio 2012, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in misura percentuale fissa determinata dalla regione dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013" e del 2 per cento nell'anno 2014;*  
- che pertanto il budget storico che rappresenta il tetto fisso ed invalicabile di spesa per l'acquisto di prestazioni di recupero e rieducazione funzionale in regime ambulatoriale, deve essere rideterminato in € 98.000,00 (€ 100.000-2%).


Premesso quanto sopra le parti convengono e stipulano quanto segue

**Art. 1**  
**Prestazioni oggetto dell'accordo anno 2014**

Il Laboratorio Analisi "CITTA' DI JESI s.r.l" di Jesi (AN) attraverso la propria struttura erogherà prestazioni di laboratorio analisi chimico cliniche in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell'Area Vasta 2 nonché di pazienti residenti in ambiti di altre Aree Vaste della Regione Marche le cui prestazione, a carico del S.S.R., vengono liquidate dall'Area Vasta 2 in regime di mobilità sanitaria attiva.

Il Laboratorio erogherà altresì, alle medesime condizioni, prestazioni anche a pazienti residenti in altre Regioni d'Italia; esse verranno riconosciute dalla Area Vasta 2 al di fuori del tetto di spesa fissa (budget) di € 98.000,00 con le stesse modalità e tariffe, incluso il calcolo dello sconto del 12,64%, previsto per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche.

La retribuzione di tali prestazioni è subordinata al riconoscimento da parte delle regioni debentrici in sede di compensazione della mobilità sanitaria.





Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa.

Le liste d'attesa debbono essere improntate sul principio di trasparenza, con priorità per i casi di maggior urgenza, l'attività inoltre dovrebbe essere distribuita quanto più equamente possibile nell'arco dell'anno.


## **Art. 2** **Requisiti e modalità di accesso**

Gli utenti potranno accedere alla struttura del laboratorio, per la erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, a libera scelta, previa prescrizione, sul ricettario del SSN, da parte del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di Libera scelta o di un Medico Specialista di struttura pubblica.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al laboratorio che curerà quindi l'accesso dei predetti utenti previa:

- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- accettazione e classificazione delle prestazioni secondo la codifica di cui alle DDGRN 1552/2004 e 486/2005, nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni sanitarie (File C);
- acquisizione delle autocertificazioni o titoli che secondo le disposizioni di legge vigenti in materia danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni;
- applicazione, fatturazione e riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra il Laboratorio osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'Area Vasta 2 impartirà per una loro



corretta applicazione. Al fine di eliminare contenziosi e comportamenti non omogenei, i casi di dubbia definizione verranno regolati con appositi protocolli.

La definizione di eventuali casi dubbi deve comunque essere richiesta dal laboratorio prima della fatturazione della prestazione.

### **Art. 3**

#### **Standards di qualità**

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme Nazionali e Regionali in materia di analisi chimico-cliniche, dai Manuali di Autorizzazione ed Accredimento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto.

In ogni caso il Laboratori Analisi CITTA' DI JESI s.r.l trasmetterà, alla stipula del presente accordo ed a fine anno 2014 all'Area Vasta 2, un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività, e comunque invierà una volta l'anno un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

### **Art. 4**

#### **Documentazione e controlli sull'appropriatezza**

La funzione di verifica e controllo sulla erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DGRM 1212 del 19/10/2004 e s.m.i. e suoi decreti applicativi, cui viene fatto espresso riferimento.

L'Area Vasta 2 si riserva comunque di effettuare presso il Laboratorio, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

### **ART. 5**

#### **Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta**





L'Area Vasta 2 si rende disponibile a riservare al Laboratorio Analisi CITTA' DI JESI s.r.l per l'anno 2014 una quota di prestazioni di analisi chimico cliniche a carico del Servizio Sanitario Regionale per un importo onnicomprensivo ed insuperabile (tetto di spesa) di € 98.000,00, pari all'importo del budget storico dell'anno 2008 indicato nella DGRM n. 746 del 05/05/2010, allegato A, ridotto del 2% ai sensi della L. 135/2012 (100.000,00-2%).

Rispetto alle tariffe da applicarsi ai sensi della DGRM 1552/2004 e s.m.i. deve tenersi conto dello sconto del 12,64%, previsto dall'art.1, comma 796 lett."o" della legge 296/2006, da calcolare e applicare sul valore lordo della produzione escludendo le prestazioni a totale carico del cittadino.

L'applicazione dello sconto del 12,64% avviene secondo le modalità condivise tra la Regione Marche e le Associazioni di categoria nell'accordo in data 04/03/2010 e secondo le indicazioni operative formulate dalla Regione con circolare prot. n. 184548 del 26/03/2010.

Il Laboratorio analisi CITTA' DI JESI s.r.l. si impegna ad applicare quanto previsto dal DL 98/2011 convertito in L. 111/2011 in merito alla quota fissa di € 10,00 per singola ricetta da richiedere all'assistito non esente al momento dell'erogazione della prestazione.

La quota fissa incassata dal Laboratorio analisi CITTA' DI JESI s.r.l. va evidenziata nelle fatture che il Laboratorio emette per l'attività mensilmente prestata.

La stessa inoltre va segnalata nell'ambito del flusso informativo della specialistica ambulatoriale (File C).

L'importo riscosso a titolo di quota fissa, se non portato in detrazione nella fattura di addebito mensile, si intende incassato e trattenuto dal Laboratorio a titolo di acconto sull'attività erogata nell'ambito del budget determinato nell'importo fisso ed invalicabile di € **98.000,00**.

Il numero di prestazioni fissato è quello calcolabile suddividendo il tetto di spesa per il valore medio delle prestazioni; saranno comunque e solamente retribuite prestazioni, a prescindere dal numero delle medesime, fino alla concorrenza del tetto di spesa fissato.

Il tetto di spesa di cui sopra è riferito alle prestazioni erogate agli assistiti di tutte le Aree Vaste della ASUR Marche.

Le prestazioni erogate in mobilità attiva a cittadini residenti in altre Regioni d'Italia sono riconosciute al di fuori del tetto di spesa, secondo quanto previsto dall'art. 1 , nel limite massimo di € 500,72 pari al valore della produzione riconosciuto nell'anno 2013 ridotto dell'1% ai sensi della DGRM 1750/2013 e in coerenza alle disposizioni della Direzione Generale dell'ASUR diramate con nota prot. 9067/2014.

I tetti di spesa sopra assegnati e/o le tariffe saranno automaticamente adeguati a qualsiasi intervenuta disposizione regionale.

#### **Art. 6 Contabilizzazione**

Il Laboratorio analisi CITTA' DI JESI s.r.l si impegna ad inviare mensilmente all'Area Vasta n. 2 la contabilità mensile con distinzione per Area Vasta di residenza del paziente. Ogni contabilità sarà costituita:

- dalla fattura commerciale;
- dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinto per Area Vasta della ASUR Marche;
- dal prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate a pazienti extraregionali;
- dal riepilogo finale del File C come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria inviato mediante trasmissione telematica;
- dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità.

La liquidazione e pagamento delle fatture saranno effettuate, previo controllo sanitario e contabile, entro 60 giorni dalla loro ricezione nella misura di 1/12 del tetto di spesa di cui al punto 5), sempre se la struttura privata avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi nella misura prevista dalla normativa vigente.



Il conguaglio finale sarà eseguito dalla Area Vasta n. 2 a favore del Laboratorio accreditato entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a,)b),c),e), ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accertato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti.

Qualora inoltre in sede di compensazione di mobilità sanitaria da parte della Regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di documentazione da parte del Laboratorio Analisi CITTA' DI JESI s.r.l, il danno verrà posto a carico del medesimo, salvo possibilità di rettifica.




**Art. 7**  
**Flussi informativi**

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per la Area Vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate (File C), previsto dai tracciati unici regionali ex art. 50, comma 11, Legge 326/2003, da inviarsi, mediante sistema di trasmissione telematica, all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, poiché da gennaio 2008 tale sistema di documentazione è da considerarsi a regime, esso sarà preso a base, dai competenti Ministeri, per la definizione dei finanziamenti da assegnare al Servizio Sanitario Regionale. Conseguentemente il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra.

La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.


Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:



- il laboratorio è tenuto al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria.
- Il laboratorio raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dal competente ufficio del Servizio Salute
- Funzionari e incaricati dell'Area Vasta possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, controlli ispirati a criteri di imparzialità e obiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza e in contraddittorio con il Legale Rappresentante del laboratorio e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto. Le modalità di controllo rispondono ai principi e alle linee guida fornite dalla Regione con DGRM 1212/04 e s.m.i..
- Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto di contenzioso.
- Qualora i rilievi non siano accolti, il Rappresentante Legale del laboratorio o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie contro-deduzioni alla Area Vasta. Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le contro-deduzioni inviate oltre i termini descritti.

**Art. 8**  
**Contenzioso**

Eventuali inadempienze agli obblighi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area Vasta 2 per iscritto con fissazione di un termine per il



corrette adempimento, trascorso inutilmente il quale, l'Area Vasta ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento istituzionale.

**Art. 9**  
**Tutela della privacy**

Il Laboratorio accreditato CITTA' DI JESI s.r.l, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta n. 2 e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i..

Il Laboratorio CITTA' DI JESI s.r.l garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dalla Area Vasta nel regolamento privacy adottato con determina ASUR DG n. 148 del 14/02/2013 nonché l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.


Il Laboratorio accreditato CITTA' DI JESI s.r.l assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate al Laboratorio medesimo.

L'Area Vasta n. 2, per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere alla struttura accreditata e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

**ART. 10**  
**Disposizioni transitorie e finali**

Il presente accordo spiega effetti dal 01/01/2014 al 31/12/2014.

Il presente contratto sarà registrato, solamente in caso d'uso, a cura dell'Area Vasta n. 2 secondo le procedure previste dalla legge.



Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico del laboratorio accreditato.

La sottoscrizione dell'accordo da parte del Laboratorio CITTA' DI JESI s.r.l. è efficace e vincolante al momento della sua apposizione.

La sottoscrizione da parte dell'Area Vasta diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR. Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione.

Nelle more della definizione dell'iter procedurale del piano delle prestazioni, al fine di assicurare la continuità nella erogazione del servizio, l' Area Vasta 2, sul piano dei rapporti economici, agirà conseguentemente alle disposizioni proprie dalla gestione provvisoria.

Il presente accordo sarà adeguato o, se necessario, ricontrattato qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

Per ogni eventuale omissione nella presente contrattazione e per quanto nella stessa non espressamente previsto, si fa riferimento alle disposizioni normative o amministrative nazionali e regionali vigenti in materia.

Fabiano, li 29/5/2014

PER IL LABORATORIO ANALISI  
CITTA' DI JESI S.R.L. s.r.l.  
LEGALE RAPPRESENTANTE  
Dott.ssa Elisabetta Moriconi

PER L'ASUR/Area Vasta 2  
IL DIRETTORE  
Dott. Giovanni Stroppa



ACCORDO PER L’AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA  
ACCREDITATA LABORATORIO ANALISI “CROCE AZZURRA s.r.l.”  
DI JESI DEL PIANO DI PRESTAZIONI DI LABORATORIO ANALISI  
PER L’ANNO 2014

TRA

L’ A.S.U.R. – Area Vasta n.2 , con sede in Fabriano (AN), Via Turati, 51,  
rappresentata dal Direttore dell’AV2 Dottor Giovanni Stroppa, giusta  
disposizione Asur/DG prot. 9067 del 18/04/2014 ,


E

Il Laboratorio Analisi “CROCE AZZURRA s.r.l, con sede in Jesi (AN),  
Viale della Vittoria n. 56/E, in persona del Legale Rappresentante dott.  
Lorenzo Tarantino,


si stipula il seguente piano di prestazioni da valere per l’anno 2014

*PREMESSO*

- che il Laboratorio “CROCE AZZURRA s.r.l.” è presente sul territorio della Area Vasta 2 con sede in Jesi (AN), Viale della Vittoria n. 56/E (codice regione: 110, codice ASUR: 201, codice struttura: 001005);
- che il Laboratorio Analisi “CROCE AZZURRA s.r.l.” risulta accreditato senza prescrizioni con Decreto n. 176/AIR.04 del 17/06/2010 per l’erogazioni di prestazioni di diagnostica di laboratorio in regime ambulatoriale;
- il Laboratorio ha presentato la seconda richiesta di rinnovo ai sensi dell’art.16 comma 9 L.R. 20/2000 in data 04/01/2013 prot. n. 10633 del 04/01/2013 R.M./GRM/AIR, richiesta che ai sensi dell’articolo succitato si intende accolta salvo provvedimento di diniego entro 180 giorno dalla richiesta;
- che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del S.S.N.;



- che la L. 27/12/1997 n. 449 all'art. 32 prevede che le Regioni individuino preventivamente il limite massimo di spesa sostenibile a carico del Fondo Sanitario da destinare al gruppo di istituzioni rappresentate dalle strutture private e dai professionisti privati accreditati eroganti prestazioni sanitarie;
- che simile determinazione ha valore autoritativo e vincolante, in funzione della necessità di garantire una corretta gestione delle risorse economiche, nonché lo svolgimento delle attività dei soggetti operanti nel settore nell'ambito di una effettiva programmazione;
- che l'art. 8 bis, comma 2, del Decreto Legislativo 19 giugno 1999 n. 229 stabilisce che i cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali, ed al successivo comma 3, stabilisce che l'esercizio delle attività sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale è subordinato alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies;
- che l'art. 3 comma 2 l. o) della L. R 13/2003 e s.m.i. stabilisce che spetta alla Giunta Regionale la definizione, ai sensi dell'art. 23 della Legge Regionale 16/03/2000 n. 20, degli accordi quadro con le organizzazioni di categoria relativi alla conclusione dei contratti di cui all'art. 8 quinquies, comma 2 del D. Lgs 30/12/1992, n. 502 e s.m.i.;
- che l'art. 6 dell'Intesa della Conferenza permanente Stato – Regioni del 23 marzo 2005 rep. 2271 stabilisce che le Regioni adottino i provvedimenti per definire l'obbligo per le aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie ivi compresi i policlinici universitari e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ad effettuare spese solo nei limiti degli obiettivi economici-finanziari assegnati in sede di bilancio preventivo economico per l'anno di riferimento;
- che in base alla normativa sopra richiamata la Regione è chiamata a rivestire il ruolo di garante, sia dell'erogazione ai cittadini delle prestazioni indicate nei Livelli Essenziali di Assistenza, sia dell'equilibrio economico finanziario del sistema. La Regione al fine di poter svolgere tale ruolo, dal 2002, ha adottato lo strumento della contrattazione del budget annuale di spesa e degli obiettivi di qualità con i diversi Enti del S.S.R.;



- che gli atti di indirizzo regionali con i quali sono stati determinati i budgets dei laboratori analisi privati nel periodo 2007-2011 sono:

.la DGR n. 999/2007 per l'anno 2007;

.la DGR n. 1423/2008 per l'anno 2008;

.la DGR n. 107/2010 "Recepimento dell'accordo 2009/2012 dei laboratori privati della Regione Marche sottoscritto con le associazioni di categoria ANISAP, FEDERLAB e SNABILP";

.la DGR n. 746/2010 "Approvazione dell'accordo del 4.3.2010 con le Associazioni di categoria dei laboratori analisi privati della Regione Marche in merito all'attuazione dell'accordo 2009/2012 recepito con DGR 107/2010 ed alla ridefinizione delle modalità di gestione degli sconti previsti dalla L. n. 296/2006, di cui alla DGR 509/2008";



. la DGRM n. 1708 del 19/12/2011 "Modifica della DGR n. 1650/2011 concernente "Schema di accordo con le Associazioni di categoria dei laboratori analisi privati (diagnostica di laboratorio) della Regione Marche. Approvazione";

- che il Laboratorio Analisi "CROCE AZZURRA s.r.l." con la sottoscrizione del presente accordo prende atto ed accetta tutti i punti stabiliti nella DGRM 107/2010 ed in particolare la riconferma del budget dell'anno 2008 con riferimento agli anni 2011/2012, nonché quanto previsto nella DGRM 1708/2011 per come integrata con DGRM 1650/2011 in punto allo schema di contratto per la disciplina dei rapporti con i Laboratori Analisi privati;

- che il budget da prendersi a riferimento come limite di spesa sostenibile per l'acquisto di prestazioni di laboratorio analisi per l'anno 2014 dal Laboratorio Analisi "CROCE AZZURRA s.r.l." è quello storico di € **200.000,00**;

- che inoltre le parti prendono atto di quanto previsto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (in supplemento ordinario n. 141/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 156 del 6 luglio 2012), coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, recante: "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*" segnatamente all'art. 15, comma 14 laddove si legge "*A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell'esercizio 2012, per l'acquisto*

LABORATORIO ANALISI  
CROCE AZZURRA s.r.l.  
L'Amministratore Unico



di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in misura percentuale fissa determinata dalla regione dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013, e del 2 per cento per l'anno 2014”;

- che pertanto il budget storico che rappresenta il tetto fisso ed invalicabile di spesa per l'acquisto di prestazioni di recupero e rieducazione funzionale in regime ambulatoriale, deve essere rideterminato in € 196.000,00.

Premesso quanto sopra le parti convengono e stipulano quanto segue

### Art. 1

#### Prestazioni oggetto dell'accordo anno 2014

Il Laboratorio Analisi “CROCE AZZURRA s.r.l.” di Jesi (AN) attraverso la propria struttura erogherà prestazioni di laboratorio analisi chimico cliniche in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell'Area Vasta 2, nonché di pazienti residenti in ambiti di altre Aree Vaste della Regione Marche le cui prestazioni, a carico del S.S.R., vengono liquidate dall'Area Vasta 2 in regime di mobilità sanitaria attiva.

Il Laboratorio erogherà altresì, alle medesime condizioni, prestazioni anche a pazienti residenti in altre Regioni d'Italia; esse verranno riconosciute dalla Area Vasta 2, entro il limite massimo di cui all'art.5 comma 11 “mobilità attiva” al di fuori del tetto di spesa (budget) di € 196.000,00 con le stesse modalità e tariffe, incluso il calcolo dello sconto del 12,64%, previste per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche.

La retribuzione di tali prestazioni è subordinata al riconoscimento da parte delle regioni debtrici in sede di compensazione della mobilità sanitaria.

Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa.

Le liste d'attesa debbono essere improntate sul principio di trasparenza, con priorità per i casi di maggior urgenza, l'attività inoltre dovrebbe essere distribuita quanto più equamente possibile nell'arco dell'anno.



LABORATORIO ANALISI  
CROCE AZZURRA s.r.l.  
L'Amministratore Unico





## **Art. 2** **Requisiti e modalità di accesso**

Gli utenti potranno accedere alla struttura del laboratorio, per la erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, a libera scelta, previa prescrizione, sul ricettario del SSN, da parte del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di Libera scelta o di un Medico Specialista di struttura pubblica.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al laboratorio che curerà quindi l'accesso dei predetti utenti previa:


- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- accettazione e classificazione delle prestazioni secondo la codifica di cui alle DDGRN 1552/2004 e 486/2005, nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni sanitarie (File C);
- acquisizione delle autocertificazioni o titoli che secondo le disposizioni di legge vigenti in materia danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni;
- applicazione, fatturazione e riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra il Laboratorio osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'Area Vasta 2 impartirà per una loro corretta applicazione. Al fine di eliminare contenziosi e comportamenti non omogenei, i casi di dubbia definizione verranno regolati con appositi protocolli.

La definizione di eventuali casi dubbi deve comunque essere richiesta dal laboratorio prima della fatturazione della prestazione.

## **Art. 3**

LABORATORIO ANALISI  
CROCE AZZURRA S.p.A.  
L'Amministrazione





## Standards di qualità

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme Nazionali e Regionali in materia di analisi chimico-cliniche, dai Manuali di Autorizzazione ed Accredimento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto.

In ogni caso il Laboratori Analisi Croce Azzurra trasmetterà, alla stipula del presente accordo ed a fine anno 2014 all'Area Vasta 2, un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività, e comunque invierà una volta l'anno un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

### Art. 4

#### Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sulla erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DGRM 1212 del 19/10/2004 e s.m.i. e suoi decreti applicativi, cui viene fatto espresso riferimento.



L'Area Vasta 2 si riserva comunque di effettuare presso il Laboratorio, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

### ART. 5

#### Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta

L'Area Vasta 2 si rende disponibile a riservare al Laboratorio Analisi Croce Azzurra s.r.l. per l'anno 2014 una quota di prestazioni di analisi chimico cliniche a carico del Servizio Sanitario Regionale, per assistiti di tutte le Aree Vaste della Asur Marche, per un importo onnicomprensivo ed insuperabile (tetto di spesa) di € 196.000,00, pari all'importo del budget storico dell'anno 2008 indicato nella DGRM n. 746 del 05/05/2010, allegato A, ridotto del 2% ai sensi della L. 135/2012 (200.000,00-2%).

LABORATORIO ANALISI  
CROCE AZZURRA S.R.L.  
L'Amministratore Unico



Rispetto alle tariffe da applicarsi ai sensi della DGRM 1552/2004 e s.m.i. deve tenersi conto dello sconto del 12,64%, previsto dall'art.1, comma 796 lett."o" della legge 296/2006, da calcolare e applicare sul valore lordo della produzione escludendo le prestazioni a totale carico del cittadino.

L'applicazione dello sconto del 12,64% avviene secondo le modalità condivise tra la Regione Marche e le Associazioni di categoria nell'accordo in data 04/03/2010 e secondo le indicazioni operative formulate dalla Regione con circolare prot. n. 184548 del 26/03/2010.

Il Laboratorio analisi Croce Azzurra si impegna ad applicare quanto previsto dal DL 98/2011 convertito in L. 111/2011 in merito alla quota fissa di € 10,00 per singola ricetta da richiedere all'assistito non esente al momento dell'erogazione della prestazione.

La quota fissa incassata dal Laboratorio analisi Croce Azzurra va evidenziata nelle fatture che il Laboratorio emette per l'attività mensilmente prestata.

La stessa inoltre va segnalata nell'ambito del flusso informativo della specialistica ambulatoriale (File C).

L'importo riscosso a titolo di quota fissa, se non portato in detrazione nella fattura di addebito mensile, si intende incassato e trattenuto dal Laboratorio a titolo di acconto sull'attività erogata nell'ambito del budget determinato nell'importo fisso ed invalicabile di € **196.000,00**.

Il numero di prestazioni fissato è quello calcolabile suddividendo il tetto di spesa per il valore medio delle prestazioni; saranno comunque e solamente retribuite prestazioni, a prescindere dal numero delle medesime, fino alla concorrenza del tetto di spesa fissato.

Il tetto di spesa di cui sopra è riferito alle prestazioni erogate agli assistiti di tutte le Aree Vaste della ASUR Marche.

Le prestazioni erogate in mobilità attiva a cittadini residenti in altre Regioni d'Italia sono riconosciute al di fuori del tetto di spesa, secondo quanto previsto dall'art. 1 , nel limite massimo di € **1.560,26** pari al valore della produzione riconosciuto nell'anno 2013 ridotto dell'1% ai sensi della DGRM 1750/2013 e in coerenza alle disposizioni della Direzione Generale dell'ASUR diramate con nota prot. 9067/2014.

LABORATORIO ANALISI  
CROCE AZZURRA S.p.A.  
Via S. Maria 10  
63013 - S. Maria Capua Vetere (VT)  
Tel. 0761 800000  
Fax 0761 800001  
E-mail: info@croceazzurra.it  
www.croceazzurra.it  
Amministratore Unico

I tetti di spesa sopra assegnati e/o le tariffe saranno automaticamente adeguati a qualsiasi intervenuta disposizione regionale.

### **Art. 6 Contabilizzazione**

Il Laboratorio analisi Croce Azzurra s.r.l. si impegna ad inviare mensilmente all'Area Vasta n. 2 la contabilità mensile con distinzione per Area Vasta di residenza del paziente. Ogni contabilità sarà costituita:

- dalla fattura commerciale;
- dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinto per Area Vasta della ASUR Marche;
- dal prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate a pazienti extraregionali;
- dal riepilogo finale del File C come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria inviato mediante trasmissione telematica;
- dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità.

La liquidazione e pagamento delle fatture saranno effettuate, previo controllo sanitario e contabile, entro 60 giorni dalla loro ricezione nella misura di 1/12 del tetto di spesa di cui al punto 5), sempre se il laboratorio avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi nella misura prevista dalla normativa vigente.


Il conguaglio finale sarà eseguito dalla Area Vasta n. 2 a favore del Laboratorio accreditato entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a,)b),c),e), ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accertato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti.

Qualora inoltre in sede di compensazione di mobilità sanitaria da parte della Regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva



LABORATORIO ANALISI  
CROCE AZZURRA S.R.L.  
L'Administratore Unico



imputabili ad errori di documentazione da parte del Laboratorio Analisi Croce Azzurra, il danno verrà posto a carico del medesimo, salvo possibilità di rettifica.

**Art. 7**  
**Flussi informativi**



Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per la Area Vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate (File C), previsto dai tracciati unici regionali ex art. 50, comma 11, Legge 326/2003, da inviarsi, mediante sistema di trasmissione telematica, all'Agencia Sanitaria Regionale, entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, poiché da gennaio 2008 tale sistema di documentazione è da considerarsi a regime, esso sarà preso a base, dai competenti Ministeri, per la definizione dei finanziamenti da assegnare al Servizio Sanitario Regionale. Conseguentemente il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra.

La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- il laboratorio è tenuto al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria.
- Il laboratorio raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dal competente ufficio del Servizio Salute

LABORATORIO ANALISI  
CIVILE EZZANO  
L'Amministratore Unico




- Funzionari e incaricati dell'Area Vasta possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, controlli ispirati a criteri di imparzialità e obiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza e in contraddittorio con il Legale Rappresentante del laboratorio e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto. Le modalità di controllo rispondono ai principi e alle linee guida fornite dalla Regione con DGRM 1212/04 e s.m.i..
- Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto di contenzioso.
- Qualora i rilievi non siano accolti, il Rappresentante Legale del laboratorio o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie contro-deduzioni alla Area Vasta. Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le contro-deduzioni inviate oltre i termini descritti.

#### **Art. 8 Contenzioso**


Eventuali inadempienze agli obblighi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area Vasta 2 per iscritto con fissazione di un termine per il corretto adempimento, trascorso inutilmente il quale, l'Area Vasta ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento istituzionale.

#### **Art. 9 Tutela della privacy**

Il Laboratorio accreditato Croce Azzurra s.r.l., nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta n. 2 e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in



LABORATORIO ANALISI  
CROCE AZZURRA S.R.L.  
L'Amministratore Unico



materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i..

Il Laboratorio Croce Azzurra s.r.l. garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dalla Area Vasta nel regolamento privacy adottato con determina ASUR DG n. 148 del 14/02/2013 nonché l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Il Laboratorio accreditato Croce Azzurra s.r.l. assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate al Laboratorio medesimo.

L'Area Vasta n. 2, per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere alla struttura accreditata e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

#### **ART. 10** **Disposizioni transitorie e finali**

Il presente accordo spiega effetti dal 01/01/2014 al 31/12/2014.

Il presente contratto sarà registrato, solamente in caso d'uso, a cura dell'Area Vasta n. 2 secondo le procedure previste dalla legge.


Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico del laboratorio accreditato.

La sottoscrizione dell'accordo da parte del Laboratorio Croce Azzurra è efficace e vincolante al momento della sua apposizione.

La sottoscrizione da parte dell'Area Vasta diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR. Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione.

Nelle more della definizione dell'iter procedurale del piano delle prestazioni, al fine di assicurare la continuità nella erogazione del servizio, l' Area Vasta

LABORATORIO ANALISI  
CROCE AZZURRA S.R.L.  
Amministratore Unico



2, sul piano dei rapporti economici, agirà conseguentemente alle disposizioni proprie dalla gestione provvisoria.

Il presente accordo sarà adeguato o, se necessario, ricontrattato qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

Per ogni eventuale omissione nella presente contrattazione e per quanto nella stessa non espressamente previsto, si fa riferimento alle disposizioni normative o amministrative nazionali e regionali vigenti in materia.

Fabriano, li 29/05/2014



PER IL LABORATORIO ANALISI

CROCE AZZURRA s.r.l.

LEGALE RAPPRESENTANTE

Dott. Lorenzo Farantini

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lorenzo Farantini".

PER L'ASUR/Area Vasta 2

IL DIRETTORE AV2

Dott. Giovanni Stroppa

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giovanni Stroppa".

**ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA  
LABORATORIO ANALISI M.Z. SAS DEL PIANO DI PRESTAZIONI DI LABORATORIO  
ANALISI PER L'ANNO 2014**

**TRA**

**L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE — AREA VASTA N° 2**  
rappresentata dal dell' Direttore Area Vasta 2 Dr. Giovanni Stroppa

**E**

**LABORATORIO ANALISI M.Z.**  
nella persona del Dott. Orlando Zeni

per la stipula del seguente piano di prestazioni da valere per l'anno 2014

**PREMESSO**

- A) che il Laboratorio Analisi M.Z. è presente sul territorio dell'Area Vasta n. 2 sede di Fabriano con la struttura ubicata a Fabriano in via Romualdo Sassi n°16 ;
- B) che il Laboratorio Analisi M.Z. ha ottenuto l'accreditamento istituzionale con Decreto del Dirigente del Servizio Politiche per la Salute n. 155 del 21/08/2003 accreditamento per l'erogazione di prestazioni di Medicina di Laboratorio oggetto del presente accordo, e che ai sensi dell'art. 16 LR 20/2000, non essendo intervenuto alcun provvedimento di diniego entro 180 giorni dalla richiesta di rinnovo dell'accreditamento presentata in data 18/01/2012, la domanda si intende accolta ;
- C) che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- D) che per l'esercizio dell'attività di analisi cliniche oggetto della presente convenzione trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività dei laboratori analisi privati accreditati e la tenuta in esercizio degli stessi;
- E) che, in particolare per la disciplina dell'attività di analisi cliniche, si richiamano le norme di legge vigenti in materia.

Premesso quanto sopra le parti convengono e stipulano quanto segue:

**ART. 1**

**Prestazioni oggetto dell'accordo**

Il Laboratorio Analisi M.Z. attraverso la propria struttura erogherà prestazioni di laboratorio analisi cliniche in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell'Area Vasta n. 2 sede di Fabriano nonché di pazienti residenti in ambiti di altre Aree Vaste della Regione Marche le cui prestazioni, a carico del S.S.R., vengono liquidate dall'Area Vasta n. 2 sede di Fabriano in regime di mobilità sanitaria attiva.

Il Laboratorio Analisi M.Z. erogherà altresì, alle medesime condizioni, prestazioni anche a pazienti residenti in altre Regioni d'Italia esse verranno riconosciute dalla Area Vasta n. 2 entro il limite massimo di cui all'art. 5 paragrafo 2 "Mobilità attiva " con le stesse modalità e tariffe previste per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche. La retribuzione di tali prestazioni è subordinata inoltre al riconoscimento da parte delle regioni debentrici in sede di compensazione della mobilità sanitaria. Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti fissati con

particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa. Le liste d'attesa debbono esser improntate sul principio di trasparenza, con priorità per i casi di maggior urgenza, l'attività inoltre dovrebbe esser distribuita quanto più equamente possibile nell'arco dell'anno.

## **ART. 2**

### **Requisiti e modalità di accesso**

Gli utenti potranno accedere alla struttura del Laboratorio Analisi M.Z., per l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, a libera scelta, dietro prescrizione, su ricettario del S.S.N., da parte del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di libera scelta o di Medico Specialista di struttura pubblica.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Laboratorio Analisi M.Z. che curerà quindi l'accesso dei predetti utenti previa:

- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- accettazione e classificazione delle prestazioni secondo la codifica del tariffario regionale di cui alle DGRM 1552/2004 e 486/2005, nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni sanitarie (file C);
- acquisizione delle autocertificazioni o titoli che secondo le disposizioni di legge vigenti in materia danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni;
- applicazione, fatturazione e riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra il Laboratorio Analisi M.Z. osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'Area Vasta n. 2 sede di Fabriano impartirà per una loro corretta applicazione. Al fine di eliminare contenziosi e comportamenti non omogenei, i casi di dubbia definizione verranno regolati con appositi protocolli. La definizione di eventuali casi dubbi deve comunque essere richiesta dal Laboratorio prima della fatturazione della prestazione.

## **ART. 3**

### **Standards di qualità**

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di analisi chimico cliniche, dai Manuali di Autorizzazione ed Accredimento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto.

In ogni caso il Laboratorio Analisi M.Z. trasmetterà, alla stipula del presente accordo ed a fine anno 2014, all'Area Vasta n. 2 sede di Fabriano, un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività, e comunque invierà una volta l'anno un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

## **ART. 4**

### **Documentazione e controlli sull'appropriatezza**

La funzione di verifica e controllo sulla erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DGRM 1212 del 19.10.2004 e s.m.i. e loro decreti applicativi, cui viene fatto espresso riferimento.

L'Area Vasta n. 2 sede di Fabriano si riserva comunque di effettuare presso il Laboratorio Analisi M.Z., a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

## ART. 5

### Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta

#### 1) Intra-regione

L'Area Vasta n. 2 si rende disponibile a riservare al Laboratorio per l'anno 2014 una quota di prestazioni di analisi chimico cliniche a carico del Servizio Sanitario Regionale, per assistiti di tutte le zone territoriali della ASUR Marche, per un importo omnicomprensivo ed insuperabile (tetto di spesa) di **€ 514.500,00** pari all'importo del al budget storico dell'anno 2008 indicato nella DGRM n. 746 del 05/05/2010, allegato A, ridotta dell'2% ai sensi della L. 135/2012 (147.960,98-2%)

#### 2) "Mobilità attiva"

Le prestazioni erogate in mobilità attiva a cittadini residenti in altre Regioni d'Italia sono riconosciute al di fuori del tetto di spesa sopra indicato nel limite massimo di **€ 8.905,57** corrispondente al valore riconosciuto nell'anno 2013 ridotto del 1% ai sensi della DGRM 1750/2013 .

Le prestazioni di cui trattasi sono da retribuirsi con le tariffe di cui alle DGRM 1552/2004 e s.m.i.

Dette tariffe dovranno esser abbattute secondo quanto previsto dall'art.1, comma 796 lett."o" della legge 296/2006 ed indicazioni operative di cui alla circolare regionale prot. 184548 del 26/03/2010 ( sconto 12,64% da calcolare sul valore lordo della produzione escludendo le prestazioni a totale carico del cittadino)

Il numero di prestazioni fissato intra-regione ed in mobilità è quello calcolabile suddividendo i tetti di spesa per il valore medio delle prestazioni; saranno comunque e solamente retribuite prestazioni, a prescindere dal numero delle medesime, fino alla concorrenza dei tetti di spesa fissati.

Il Laboratorio si impegna ad applicare quanto previsto dalla L.111/2011 in merito alla quota fissa di € 10,00 per singola ricetta da richiedere all'assistito non esente.

**I tetti di spesa sopra assegnati e/o le tariffe saranno automaticamente adeguati a qualsiasi intervenuta disposizione regionale .**

## ART. 6

### Contabilizzazione

Il Laboratorio si impegna ad inviare mensilmente all'Area Vasta n. 2 la contabilità mensile con distinzione per Aree Vaste di residenza del paziente. Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale;
- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinto per Area Vasta della ASUR Marche;
- c) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate a pazienti extraregionali;
- d) dal riepilogo finale del File C come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria inviato mediante trasmissione telematica;
- e) dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità.

La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuate, previo controllo contabile e sanitario entro 60 gg. dalla loro ricezione nella misura di 1/12 dei tetti di spesa di cui al punto 5) sempre se il Laboratorio avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero.

In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi nella misura prevista dalla normativa vigente. Il conguaglio finale sarà eseguito a favore del Laboratorio entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il mancato invio della documentazione indicata nei punti a)b)c)d)e) ovvero la rilevazione dell'incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accertato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con interruzione dei termini previsti.

Qualora, inoltre, in sede di compensazione della mobilità sanitaria da parte della Regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di documentazione da parte del Laboratorio, il danno verrà posto a carico del medesimo, salvo possibilità di rettifica.

## **ART. 7** **Flussi informativi**

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'Area Vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

In merito alla resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate (File C), previsto dai tracciati unici regionali ex art. 50, comma 11, Legge 326/2003, da inviarsi, mediante sistema di trasmissione telematica, all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, poiché da gennaio 2008 tale sistema di documentazione è da considerarsi a regime, esso sarà preso a base, dai competenti Ministeri, per la definizione dei finanziamenti da assegnare al Servizio Sanitario Regionale.

Conseguentemente il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra.

La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- Il laboratorio è tenuto al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria.
- Il laboratorio raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione - anche in via informatica - fornite dal competente ufficio di competenza salute.
- Funzionari e incaricati dell'Area Vasta n. 2 sede di Fabriano possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, controlli ispirati a criteri di imparzialità e obiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante del laboratorio e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto. Le modalità di controllo rispondono ai principi e alle linee guida fornite dalla Regione con DGRM 1212/04.
- Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto di contenzioso.
- Qualora i rilievi non siano accolti, il Rappresentante Legale del laboratorio o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie contro-deduzioni alla Area Vasta n. 2 sede di Fabriano. Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le contro-deduzioni inviate oltre i termini descritti.

## **ART. 8** **Contenzioso**

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area Vasta n. 2 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, l'Area Vasta n. 2 sede di Fabriano ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

#### **ART. 9** **Tutela della privacy**

Il Laboratorio accreditato, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta n. 2 sede di Fabriano e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 e s.m.i..

Il Laboratorio accreditato M.Z. garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dalla Area Vasta n. 2 nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Il Laboratorio accreditato M.Z. assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate al Laboratorio medesimo.

L'Area Vasta n. 2 sede di Fabriano, per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere alla struttura accreditata e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

#### **ART. 10** **Disposizioni transitorie e finali**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale.


Il presente "contratto" sarà registrato, solamente in caso d'uso, a cura dell'Area Vasta n. 2 sede di Fabriano secondo le procedure previste dalla legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico del laboratorio accreditato M.Z..

La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione. La sottoscrizione da parte dell'Area Vasta diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR e del relativo controllo da parte della Giunta Regionale Marche ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 26/96. Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione. Nelle more della definizione dell'iter procedurale del piano delle prestazioni, al fine di assicurare la continuità nella erogazione del servizio, l'Area Vasta, sul piano dei rapporti economici, agirà conseguentemente alle disposizioni proprie della gestione provvisoria.

Il presente accordo sarà adeguato o se necessario ricontrattato qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

Il Legale Rappresentante  
Laboratorio M.Z.  
Dott. Orlando Zeni



Il Direttore dell'AV2  
( Dr. Giovanni Stroppa )



29/5/2014

**ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LABORATORIO ANALISI A.B. SRL DEL PIANO DI PRESTAZIONI DI LABORATORIO ANALISI PER L'ANNO 2014**

**TRA**

**L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - AREA VASTA N° 2 di Fabriano**

rappresentata dal Direttore dell'Area Vasta n.2 Dottor Giovanni Stroppa

**E**

**IL LABORATORIO ANALISI A.B. SRL** nella persona del Dott. Arcagni Alessandro

per la stipula del seguente piano di prestazioni da valere per l'anno 2014

**PREMESSO**

- A) che il Laboratorio (codice Modello STS11 n. 107390) è presente sul territorio dell' **Area Vasta n. 2** con la struttura ubicata ad Ancona in Corso Amendola n.9
- B) che il Laboratorio ha ottenuto l'accreditamento istituzionale con Provvedimento n. 51/AOS del 6.8.2004, regolarmente rinnovato con ultima richiesta al Servizio Sanità del 6.2.2013;
- C) che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- D) che per l'esercizio dell'attività di analisi cliniche oggetto della presente convenzione trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norma specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività dei laboratori di analisi privati accreditati e la tenuta in esercizio degli stessi;
- E) che, in particolare per la disciplina dell'attività di analisi cliniche si richiamano le norme di legge vigenti in materia.

**LABORATORIO ANALISI A.B. s.r.l.**  
C.so Amendola, 9 - 60123 ANCONA  
Tel. 071.53796 - Fax 071.206170  
P. IVA 00321060428  
info@laboratorioab.it

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE :

ART. 1

**Prestazioni oggetto dell'accordo**

Il Laboratorio attraverso la propria struttura erogherà prestazioni di laboratorio analisi chimico cliniche in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell' **Area Vasta n. 2** , nonché di pazienti residenti in altri ambiti Territoriali (ex Zone) della Regione Marche le cui prestazioni, a carico del S.S.R., vengono liquidate dalla **Area Vasta n. 2 sede di Ancona** .

Il Laboratorio erogherà altresì, alle medesime condizioni, prestazioni anche a pazienti residenti in altre Regioni d'Italia; esse verranno riconosciute dalla **Area Vasta n. 2 sede di Ancona**, con le stesse modalità e tariffe previste per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche.

La retribuzione di tali prestazioni è subordinata al riconoscimento da parte delle regioni debentrici in sede di compensazione della mobilità sanitaria.

Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa.

ART. 2

**Requisiti e modalità di accesso**

Gli utenti potranno accedere alla struttura del Laboratorio, per la erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, a libera scelta, dietro prescrizione, su ricettario del S.S.N., da parte del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di Libera Scelta o di Medico Specialista di struttura pubblica.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Laboratorio che curerà quindi l'accesso dei predetti utenti previa:

- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- accettazione e classificazione delle prestazioni secondo la codifica del tariffario regionale di cui alle DGRM 1552/2004 e 486/2005, nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni sanitarie (file C);
- acquisizione delle autocertificazioni o titoli che secondo le disposizioni di legge vigenti in materia danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni;
- applicazione, fatturazione e riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra il Laboratorio osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l' **Area Vasta n.2** - impartirà per una loro corretta applicazione.

Al fine di eliminare contenziosi e comportamenti non omogenei, i casi di dubbia definizione verranno regolati con appositi protocolli.

La definizione di eventuali casi dubbi deve comunque essere richiesta dal Laboratorio prima della fatturazione della prestazione.

### ART. 3

#### Standards di qualità

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di analisi chimico cliniche, dai Manuali di Autorizzazione ed Accredimento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto.

In ogni caso il Laboratorio Analisi, trasmetterà, alla stipula del presente accordo ed a fine anno 2014, all' **Area Vasta n.2 sede di Ancona**, un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività, e comunque invierà una volta l'anno un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

### ART. 4

#### Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sulla erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DGRM 1212 del 19.10.2004 e s.m.i. e loro decreti applicativi, cui viene fatto espresso riferimento.

L' **Area Vasta n.2** si riserva comunque di effettuare presso il Laboratorio, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

### ART. 5

#### Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta

L' **Area Vasta n. 2** si rende disponibile a riservare al Laboratorio, per l'anno 2014, quote di prestazioni di analisi chimico cliniche a carico del Servizio Sanitario Regionale da retribuirsi con le tariffe di cui alle DGRM 1552/2004 e s.m.i. e ad eventuali successive modificazioni da parte della Regione stessa, per gli importi di seguito riportati:

- **importo massimo di € 325.589,32=** per residenti nella Regione Marche  
(valore storico DGRM 746/2010 (nota DG ASUR Prot. n.9067 del 18.4.2014  
€ 332.911,66= - 2% L.135/2012 - acquisita al Prot. n.50621 del 29.4.2014 -)
- **importo di € 45.589,10=** per residenti fuori Regione Marche  
(valore produzione anno 2012) - **MOBILITA' ATTIVA PROGRAMMATA** -

Si evidenzia che tale ultimo importo, provvisorio, di €. **45.589,10=** verrà adeguato automaticamente all'importo che specificatamente verrà indicato dall'ARS e/o dal Servizio Sanità (nota DG ASUR Prot. 12320 del 5.6.2014 – acquisita al Prot. n.67105 del 11.6.2014)

Il numero di prestazioni fissato è quello calcolabile suddividendo il tetto di spesa per il valore medio delle prestazioni; saranno comunque e solamente retribuite prestazioni, a prescindere dal numero delle medesime, fino alla concorrenza del tetto di spesa fissato.

I tetti di spesa di cui sopra sono riferiti:

- alle prestazioni erogate agli assistiti di tutti gli ambiti territoriali (ex Zone) della ASUR Marche
  - alle prestazioni erogate a cittadini residenti in altre Regioni d' Italia entro i medesimi tetti di spesa,
- secondo quanto previsto dall'art. 1.

Si fa salva la possibilità di riconoscere alla struttura l'adeguamento automatico del tetto in ossequio a nuove disposizioni Regionali nel caso in cui sia predisposto uno specifico stanziamento di somme aggiuntive da parte della Regione Marche.

## ART. 6

### Contabilizzazione

Il Laboratorio Analisi si impegna ad inviare mensilmente all' **Area Vasta n. 2 sede di Ancona** la contabilità mensile con distinzione per ex Zone di residenza del paziente.

Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale;
- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinto per Area Vasta della ASUR Marche;
- c) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate a pazienti extraregionali;
- d) dal riepilogo finale del File C come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria inviato mediante trasmissione telematica;
- e) dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità.

La liquidazione e pagamento delle fatture saranno effettuate, previo controllo sanitario e contabile, entro novanta giorni dalla loro ricezione nella misura di 1/12 del tetto di spesa di cui al punto 5), sempre se la struttura privata avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero. In caso di ritardato pagamento dal 91° giorno decorreranno gli interessi nella misura del T.U.R., dal 181° giorno fino al 360° sarà dovuto il tasso di mora in misura del 4,50%, a partire dal 361° giorno in poi il tasso di mora sarà del 6,50%.

Il conguaglio finale sarà eseguito dalla **Area Vasta n.2 sede di Ancona** , a favore del Laboratorio Analisi accreditato entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a,)b),c),d),e), ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accertato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti.

Qualora inoltre in sede di compensazione di mobilità sanitaria da parte della Regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di documentazione da parte del Laboratorio Analisi il danno verrà posto a carico del Laboratorio medesimo, salvo possibilità di rettifica.

## ART.7

### Flussi informativi

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per la **Area Vasta 2** il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

In merito alla resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate (File C), previsto dai tracciati unici regionali ex art. 50, comma 11, Legge 326/2003, da inviarsi, mediante sistema di trasmissione telematica, all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, poiché da gennaio 2008 tale sistema di documentazione è da considerarsi a regime, esso sarà preso a base, dai competenti Ministeri, per la definizione dei finanziamenti da assegnare al Servizio Sanitario Regionale.

Conseguentemente il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra.

La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- Il laboratorio è tenuto al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria;
- Il laboratorio raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dal competente ufficio di competenza salute;
- Funzionari e incaricati dell' **Area Vasta 2** possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, controlli ispirati a criteri di imparzialità e obbiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante del laboratorio e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto. Le modalità di

controllo rispondono ai principi e alle linee guida fornite dalla Regione con DGRM 1212/04;

- Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto di contenzioso;
- Qualora i rilievi non siano accolti, il Rappresentante Legale del laboratorio o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie contro-deduzioni alla **Area Vasta 2**.

Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le contro-deduzioni inviate oltre i termini descritti.

## ART. 8

### Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'**Area Vasta n. 2**, per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, la **Area Vasta n.2**. ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

## ART. 9

### Tutela della privacy

Il Laboratorio accreditato, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l' **Area Vasta n. 2 sede di Ancona** e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 e s.m.i..

Il Laboratorio accreditato garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dalla **Area Vasta 2** nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Il Laboratorio accreditato assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate al Laboratorio medesimo.

L' **Area Vasta n. 2**, per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere alla struttura accreditata di verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

## ART. 10

### Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale.

Il presente "contratto" sarà registrato, solamente in caso d'uso, a cura dell' **Area Vasta n. 2**, secondo le procedure previste dalla legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico del laboratorio accreditato.

La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione.

La sottoscrizione da parte dell' **Area Vasta 2** diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR .

Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione.

Nelle more della definizione dell'iter procedurale del piano delle prestazioni, al fine di assicurare la continuità nella erogazione del servizio, l' **Area Vasta 2**, sul piano dei rapporti economici, agirà conseguentemente alle disposizioni proprie della gestione provvisoria.


Il presente accordo sarà adeguato o se necessario ricontrattato qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

li, ..... **11.1 LUG. 2014** .....

LABORATORIO ANALISI A & B SRL  
Il Legale Rappresentante  
( Dott. Alessandro Arcagni)

LABORATORIO ANALISI A.B. s.r.l.  
C.so Amendola, 9 - 60126 ANCONA  
Tel. 071.53796 / Fax 071.200170  
P. IVA 00321060428  
info@laboratorioab.it

IL DIRETTORE AREA VASTA N.2  
(Dott. Giovanni Stroppa)



RUP: Dirigente Amm/vo Stimilli Gilberta  
Responsabile U.O.C. G.G.R.

8pianoluglio2014AB

**ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA  
LABORATORIO ANALISI BETA SRL DEL PIANO DI PRESTAZIONI DI LABORATORIO  
ANALISI PER L'ANNO 2014**

**TRA**

**L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - AREA VASTA N° 2 di Fabriano**

rappresentata dal Direttore dell'Area Vasta n.2 Dottor Giovanni Stroppa

**E**

**IL LABORATORIO ANALISI BETA SRL** nella persona della Sig.ra Valeria Schicchi

per la stipula del seguente piano di prestazioni da valere per l'anno 2014

**PREMESSO**

- A) che il Laboratorio ( codice Modello STS11 n.107355) è presente sul territorio **dell'Area Vasta n. 2** con la struttura ubicata ad Osimo in Via Marco Polo n.21;
- B) che il Laboratorio ha ottenuto l'accreditamento istituzionale con Provvedimento n. 154 del 21.8.2003, regolarmente rinnovato con ultima richiesta al Servizio Sanità del 12.1.2012;
- C) che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- D) che per l'esercizio dell'attività di analisi cliniche oggetto della presente convenzione trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norma specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l' attività dei laboratori di analisi privati accreditati e la tenuta in esercizio degli stessi;
- E) che, in particolare per la disciplina dell'attività di analisi cliniche si richiamano le norme di legge vigenti in materia.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE :

## ART. 1

### Prestazioni oggetto dell'accordo

Il Laboratorio attraverso la propria struttura erogherà prestazioni di laboratorio analisi chimico cliniche in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale **dell'Area Vasta n. 2** nonché di pazienti residenti in altri ambiti Territoriali (ex Zone) della Regione Marche le cui prestazioni, a carico del S.S.R., vengono liquidate dalla **Area Vasta n. 2 sede di Ancona**.

Il Laboratorio erogherà altresì, alle medesime condizioni, prestazioni anche a pazienti residenti in altre Regioni d'Italia; esse verranno riconosciute dalla **Area Vasta n. 2 sede di Ancona**, con le stesse modalità e tariffe previste per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche.

La retribuzione di tali prestazioni è subordinata al riconoscimento da parte delle regioni debentrici in sede di compensazione della mobilità sanitaria.

Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa.

## ART. 2

### Requisiti e modalità di accesso

Laboratorio BETA s.r.l.  
L'amministratore  
Valeria Schicchi

Gli utenti potranno accedere alla struttura del Laboratorio, per la erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, a libera scelta, dietro prescrizione, su ricettario del S.S.N., da parte del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di libera scelta o di Medico Specialista di struttura pubblica.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Laboratorio che curerà quindi l'accesso dei predetti utenti previa:

- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- accettazione e classificazione delle prestazioni secondo la codifica del tariffario regionale di cui alle DGRM 1552/2004 e 486/2005, nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni sanitarie (file C);
- acquisizione delle autocertificazioni o titoli che secondo le disposizioni di legge vigenti in materia danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni;

- applicazione, fatturazione e riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra il Laboratorio osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che **l'Area Vasta n.2 sede di Ancona**, impartirà per una loro corretta applicazione.

Al fine di eliminare contenziosi e comportamenti non omogenei, i casi di dubbia definizione verranno regolati con appositi protocolli.

La definizione di eventuali casi dubbi deve comunque essere richiesta dal Laboratorio prima della fatturazione della prestazione.

### ART. 3

#### Standards di qualità

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di analisi chimico cliniche, dai Manuali di Autorizzazione ed Accredimento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto.

In ogni caso il Laboratorio Analisi, trasmetterà, alla stipula del presente accordo ed a fine anno 2014, all' **Area Vasta.n.2 sede di Ancona**, un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività, e comunque invierà una volta l'anno un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

### ART. 4

#### Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sulla erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DGRM 1212 del 19.10.2004 e s.m.i. e loro decreti applicativi, cui viene fatto espresso riferimento.

L' **Area Vasta n.2** si riserva comunque di effettuare presso il Laboratorio, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

### ART. 5

#### Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta

L' **Area Vasta n. 2** si rende disponibile a riservare al Laboratorio, per l'anno 2014, quote di prestazioni di analisi chimico cliniche a carico del Servizio Sanitario Regionale da retribuirsi con le tariffe di cui alle DGRM 1552/2004 e s.m.i. e ad eventuali successive modificazioni da parte della Regione stessa, per gli importi di seguito riportati:

Laboratorio BETA s.r.l.  
L'ammministratore  
Valerio Schicchi

- **importo massimo di € 362.993,96=** per residenti nella Regione Marche  
(valore storico DGRM 746/2010 (nota DG ASUR Prot. n.9067 del 18.4.2014  
€ 370.402,00= - 2% L.135/2012) - acquisita al Prot. n.50621 del 29.4.2014 -)
- **importo di € 2.617,33 =** per residenti fuori Regione Marche  
(valore produzione anno 2012) - **MOBILITA' ATTIVA PROGRAMMATA-**  
Si evidenzia che tale ultimo importo, provvisorio, di € **2.617,33** verrà adeguato automaticamente all'importo che specificatamente verrà indicato dall'ARS e/o dal Servizio Sanità (nota DG ASUR Prot. 12320 del 5.6.2014 – acquisita al Prot. n.67105 del 11.6.2014)

Il numero di prestazioni fissato è quello calcolabile suddividendo il tetto di spesa per il valore medio delle prestazioni; saranno comunque e solamente retribuite prestazioni, a prescindere dal numero delle medesime, fino alla concorrenza del tetto di spesa fissato.

I tetti di spesa di cui sopra sono riferiti:

- alle prestazioni erogate agli assistiti di tutti gli ambiti territoriali (ex Zone) della ASUR Marche
  - alle prestazioni erogate a cittadini residenti in altre Regioni d' Italia entro i medesimi tetti di spesa,
- secondo quanto previsto dall'art.1 .

Si fa salva la possibilità di riconoscere alla struttura l'adeguamento automatico dei tetti in ossequio a nuove disposizioni Regionali nel caso in cui sia predisposto uno specifico stanziamento di somme aggiuntive da parte della Regione Marche.

## ART. 6

### Contabilizzazione

Laboratorio BETA s.r.l.  
*L'amministratore*  
Valeria Schicchi

Il Laboratorio Analisi si impegna ad inviare mensilmente all' **Area Vasta n.2 sede di Ancona** la contabilità mensile con distinzione per ex Zone di residenza del paziente.

Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale;
- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinto per Area Vasta della ASUR Marche;
- c) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate a pazienti extraregionali;
- d) dal riepilogo finale del File C come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria inviato mediante trasmissione telematica;
- e) dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità.

La liquidazione e pagamento delle fatture saranno effettuate, previo controllo sanitario e contabile, entro novanta giorni dalla loro ricezione nella misura di 1/12 del tetto di spesa di cui al punto 5), sempre se la struttura privata avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero. In caso di ritardato pagamento dal 91° giorno decorreranno gli interessi nella misura del T.U.R., dal 181°

giorno fino al 360° sarà dovuto il tasso di mora in misura del 4,50%, a partire dal 361° giorno in poi il tasso di mora sarà del 6,50%.

Il conguaglio finale sarà eseguito dall' **Area Vasta n.2 sede di Ancona**, a favore del Laboratorio Analisi accreditato entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a,)b),c),d),e), ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accertato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti.

Qualora inoltre in sede di compensazione di mobilità sanitaria da parte della Regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di documentazione da parte del Laboratorio Analisi, il danno verrà posto a carico del Laboratorio medesimo, salvo possibilità di rettifica.

## ART.7

### Flussi informativi

Laboratorio BETA s.r.l.  
L'Amministratore  
Valeria Schicchi

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per **la Area Vasta 2** il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

In merito alla resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate (File C), previsto dai tracciati unici regionali ex art. 50, comma 11, Legge 326/2003, da inviarsi, mediante sistema di trasmissione telematica, all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, poiché da gennaio 2008 tale sistema di documentazione è da considerarsi a regime, esso sarà preso a base, dai competenti Ministeri, per la definizione dei finanziamenti da assegnare al Servizio Sanitario Regionale.

Conseguentemente il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra.

La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- Il laboratorio è tenuto al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria;
- Il laboratorio raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dal competente ufficio di competenza salute;
- Funzionari e incaricati dell' **Area Vasta 2** possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, controlli ispirati a criteri di imparzialità e obbiettività

nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante del laboratorio e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto. Le modalità di controllo rispondono ai principi e alle linee guida fornite dalla Regione con DGRM 1212/04;

- Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto di contenzioso;
- Qualora i rilievi non siano accolti, il Rappresentante Legale del laboratorio o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie contro-deduzioni alla **Area Vasta 2**.

Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le contro-deduzioni inviate oltre i termini descritti.

## ART. 8

### Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'**Area Vasta n.2**, per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, l'**Area Vasta n.2** ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

## ART. 9

### Tutela della privacy

Il Laboratorio accreditato, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'**Area Vasta n.2 sede di Ancona** - e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 e s.m.i..

Il Laboratorio accreditato garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dalla **Area Vasta 2** nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Il Laboratorio accreditato assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate al Laboratorio medesimo.

L'**Area Vasta n.2**, per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere alla struttura accreditata di verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

Laboratorio BETA s.r.l.  
L'Amministratore  
Valeria Schiavich

## ART. 10

### Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale.

Il presente "contratto" sarà registrato, solamente in caso d'uso, a cura dell' **Area Vasta n. 2**, secondo le procedure previste dalla legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico del laboratorio accreditato.

La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione.

La sottoscrizione da parte dell' **Area Vasta 2** diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR.

Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione.

Nelle more della definizione dell'iter procedurale del piano delle prestazioni, al fine di assicurare la continuità nella erogazione del servizio, l' **Area Vasta 2**, sul piano dei rapporti economici, agirà conseguentemente alle disposizioni proprie della gestione provvisoria.

Il presente accordo sarà adeguato o se necessario ricontrattato qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

li, ..... *Valeria Schicchi* ..... *2014*,

LABORATORIO ANALISI BETA SRL  
Il Legale Rappresentante  
( Sig.ra Valeria Schicchi)

Laboratorio BETA s.r.l.  
*L'Amministratore*  
Valeria Schicchi

IL DIRETTORE AREA VASTA N.2

(Dott. Giovanni Stroppa)



RUP: Dirigente Amm/vo Stimilli Gilberta  
Responsabile U.O.C. G.G.R.

**ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA  
LABORATORIO ANALISI BIOS S.A.S. DEL PIANO DI PRESTAZIONI DI LABORATORIO  
ANALISI PER L'ANNO 2014**

**TRA**

**L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - AREA VASTA N° 2 di Fabriano**

rappresentata dal Direttore dell'Area Vasta n.2 Dottor Giovanni Stroppa

**E**

**IL LABORATORIO ANALISI BIOS SAS** nella persona della Sig.ra Alessandrini  
Francesca

per la stipula del seguente piano di prestazioni da valere per l'anno 2014

**PREMESSO**

- A) che il Laboratorio (codice Modello STS11 107620) è presente sul territorio dell' **Area Vasta n. 2** con la struttura ubicata a Castelfidardo in Via Donizetti n. 2;
- B) che il Laboratorio ha ottenuto l'accreditamento istituzionale con Provvedimento n. 279/AIR/04 del 29.11.2010, regolarmente rinnovato con richiesta al Servizio Salute del 13.4.2013;
- C) che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- D) che per l'esercizio dell'attività di analisi cliniche oggetto della presente convenzione trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività dei laboratori di analisi privati accreditati e la tenuta in esercizio degli stessi;
- E) che, in particolare per la disciplina dell'attività di analisi cliniche si richiamano le norme di legge vigenti in materia.

  
BIOS S.A.S.  
Alessandrini F.  
Via Donizetti, 2  
Castelfidardo (AN)

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE :

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Il Laboratorio attraverso la propria struttura erogherà prestazioni di laboratorio analisi chimico cliniche in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell' **Area Vasta n. 2** nonché di pazienti residenti in altri ambiti Territoriali (ex Zone) della Regione Marche le cui prestazioni, a carico del S.S.R., vengono liquidate dall' **Area Vasta n. 2 sede di Ancona**.

Il Laboratorio erogherà altresì, alle medesime condizioni, prestazioni anche a pazienti residenti in altre Regioni d' Italia; esse verranno riconosciute dalla **Area Vasta n. 2 sede di Ancona** con le stesse modalità e tariffe previste per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche.

La retribuzione di tali prestazioni è subordinata al riconoscimento da parte delle Regioni debentrici in sede di compensazione della mobilità sanitaria.

Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa.

ART. 2

Requisiti e modalità di accesso

Gli utenti potranno accedere alla struttura del Laboratorio, per la erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, a libera scelta, dietro prescrizione, su ricettario del S.S.N., da parte del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di libera scelta o di Medico Specialista di struttura pubblica.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Laboratorio che curerà quindi l'accesso dei predetti utenti previa:

- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- accettazione e classificazione delle prestazioni secondo la codifica del tariffario regionale di cui alle DGRM 1552/2004 e 486/2005, nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni sanitarie (file C);
- acquisizione delle autocertificazioni o titoli che secondo le disposizioni di legge vigenti in materia danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni;
- applicazione, fatturazione e riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra il Laboratorio osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l' **Area Vasta n.2**, impartirà per una loro corretta applicazione.

  
S.S. S.R.S.  
di Ancona  
V. D. 11/2  
V. D. 11/2  
V. D. 11/2

Al fine di eliminare contenziosi e comportamenti non omogenei, i casi di dubbia definizione verranno regolati con appositi protocolli.

La definizione di eventuali casi dubbi deve comunque essere richiesta dal Laboratorio prima della fatturazione della prestazione.

### ART. 3

#### Standards di qualità

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di analisi chimico cliniche, dai Manuali di Autorizzazione ed Accredimento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto.

In ogni caso il Laboratorio Analisi, trasmetterà, alla stipula del presente accordo ed a fine anno 2014, all' **Area Vasta n.2 sede di Ancona**, un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività, e comunque invierà una volta l' anno un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

### ART. 4

#### Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sulla erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DGRM 1212 del 19.10.2004 e s.m.i. e loro decreti applicativi, cui viene fatto espresso riferimento.

L' **Area Vasta n.2** si riserva comunque di effettuare presso il Laboratorio, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

### ART. 5

#### Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta

L' **Area Vasta n. 2** si rende disponibile a riservare al Laboratorio, per l'anno 2014, quote di prestazioni di analisi chimico cliniche a carico del Servizio Sanitario Regionale da retribuirsi con le tariffe di cui alle DGRM 1552/2004 e s.m.i. e ad eventuali successive modificazioni da parte della Regione stessa, per gli importi di seguito riportati:

- **importo massimo di € 38.337,60=**                      **per residenti nella Regione Marche**  
(valore storico DGRM 746/2010  
€ 39.120,00= - 2% L-135/2012)                      (nota DG ASUR Prot. n.9067 del 18.4.2014  
- acquisita al Prot. n.50621 del 29.4.2014 -)
- **importo di € 986,69=**                                      **per residenti fuori Regione Marche**  
(valore produzione 2012)                                      **- MOBILITA' ATTIVA PROGRAMMATA -**

  
LABORATORIO A.S.  
di Alessandrucci F.  
via D. D'Azeglio, 2  
62020 CIVITANOVA (MC)  
Tel. 0733/480000

Si evidenzia che tale ultimo importo, provvisorio, di €. **986,69** verrà adeguato automaticamente all'importo che specificatamente verrà indicato dall'ARS e/o dal Servizio Sanità (nota DG ASUR Prot. 12320 del 5.6.2014 – acquisita al Prot. n.67105 del 11.6.2014)

Il numero di prestazioni fissato è quello calcolabile suddividendo il tetto di spesa per il valore medio delle prestazioni; saranno comunque e solamente retribuite prestazioni, a prescindere dal numero delle medesime, fino alla concorrenza del tetto di spesa fissato.

I tetti di spesa di cui sopra sono riferiti:

- alle prestazioni erogate agli assistiti di tutti gli ambiti territoriali (ex Zone) della ASUR Marche
- alle prestazioni erogate a cittadini residenti in altre Regioni d' Italia entro i medesimi tetti di spesa,

secondo quanto previsto dall' art. 1.

Si fa salva la possibilità di riconoscere alla struttura l'adeguamento automatico del tetto in ossequio a nuove disposizioni Regionali nel caso in cui sia predisposto uno specifico stanziamento di somme aggiuntive da parte della Regione Marche.

## ART. 6

### Contabilizzazione

Il Laboratorio Analisi si impegna ad inviare mensilmente all' **Area Vasta n. 2 sede di Ancona** la contabilità mensile con distinzione per ex Zone di residenza del paziente.

Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale;
- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinto per Area Vasta della ASUR Marche;
- c) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate a pazienti extraregionali;
- d) dal riepilogo finale del File C come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria inviato mediante trasmissione telematica;
- e) dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità.

La liquidazione e pagamento delle fatture saranno effettuate, previo controllo sanitario e contabile, entro novanta giorni dalla loro ricezione nella misura di 1/12 del tetto di spesa di cui al punto 5), sempre se la struttura privata avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero. In caso di ritardato pagamento dal 91° giorno decorreranno gli interessi nella misura del T.U.R., dal 181° giorno fino al 360° sarà dovuto il tasso di mora in misura del 4,50%, a partire dal 361° giorno in poi il tasso di mora sarà del 6,50%.

Il conguaglio finale sarà eseguito dall' **Area Vasta n. 2 sede di Ancona**, a favore del Laboratorio Analisi accreditato entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a,)b),c),d),e), ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accertato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti.

Qualora inoltre in sede di compensazione di mobilità sanitaria da parte della Regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di documentazione da parte del Laboratorio Analisi, il danno verrà posto a carico del Laboratorio medesimo, salvo possibilità di rettifica.

## ART.7

### Flussi informativi

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per la **Area Vasta 2** il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

In merito alla resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate (File C), previsto dai tracciati unici regionali ex art. 50, comma 11, Legge 326/2003, da inviarsi, mediante sistema di trasmissione telematica, all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, poiché da gennaio 2008 tale sistema di documentazione è da considerarsi a regime, esso sarà preso a base, dai competenti Ministeri, per la definizione dei finanziamenti da assegnare al Servizio Sanitario Regionale.

Conseguentemente il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra.

La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- Il laboratorio è tenuto al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria;
- Il laboratorio raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dal competente ufficio di competenza salute;
- Funzionari e incaricati dell' **Area Vasta 2** possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, controlli ispirati a criteri di imparzialità e obbiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante del laboratorio e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto. Le modalità di

controllo rispondono ai principi e alle linee guida fornite dalla Regione con DGRM 1212/04;

- Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto di contenzioso;
- Qualora i rilievi non siano accolti, il Rappresentante Legale del laboratorio o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie contro-deduzioni alla **Area Vasta 2**.  
Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le contro-deduzioni inviate oltre i termini descritti.

## ART. 8

### Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'**Area Vasta n. 2** per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, la **Area Vasta n. 2** ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

## ART. 9

### Tutela della privacy

Il Laboratorio accreditato, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'**Area Vasta n. 2 sede di Ancona** e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 e s.m.i..

Il Laboratorio accreditato garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dalla **Area Vasta 2** nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Il Laboratorio accreditato assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate al Laboratorio medesimo.

L'**Area Vasta n. 2**, per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere alla struttura accreditata di verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy



## ART. 10

### Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale.

Il presente "contratto" sarà registrato, solamente in caso d'uso, a cura dell' **Area Vasta n. 2**, secondo le procedure previste dalla legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico del laboratorio accreditato.

La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione.

La sottoscrizione da parte dell' **Area Vasta 2** diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR .

Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione.

Nelle more della definizione dell'iter procedurale del piano delle prestazioni, al fine di assicurare la continuità nella erogazione del servizio, l' **Area Vasta 2**, sul piano dei rapporti economici, agirà conseguentemente alle disposizioni proprie della gestione provvisoria.

Il presente accordo sarà adeguato o se necessario ricontrattato qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

li, 16/07/2014

LABORATORIO ANALISI BIOS  
Il Legale Rappresentante  
( Sig.ra Francesca Alessandrini)




IL DIRETTORE AREA VASTA N.2

(Dott. Giovanni Stroppa)



RUP: Dirigente Amm/vo Stimilli Gilberta  
Responsabile U.O. C.G.G.R.



8piano luglio 2014 bios



**ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA  
LABORATORIO ANALISI CITTA' DI CHIARAVALLE DEL PIANO DI PRESTAZIONI DI  
LABORATORIO ANALISI PER L'ANNO 2014**

**TRA**

**L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - AREA VASTA N° 2 di Fabriano**

rappresentata dal Direttore dell'Area Vasta n.2 Dottor Giovanni Stroppa

**E**

**IL LABORATORIO ANALISI CITTA' DI CHIARAVALLE** nella persona del Dott. Fabio Tanfani

per la stipula del seguente piano di prestazioni da valere per l'anno 2014

**PREMESSO**

- A) che il Laboratorio (codice Modello STS11 n. 107550) è presente sul territorio dell' **Area Vasta n. 2** con la struttura ubicata a Chiaravalle in Via F.lli Bandiera n.47/B
- B) che il Laboratorio ha ottenuto l'accREDITAMENTO istituzionale con Provvedimento n. 110/AOS del 20.5.2005 e regolarmente rinnovato con ultima richiesta al Servizio Sanità del 6.6.2014;
- C) che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- D) che per l' esercizio dell'attività di analisi cliniche oggetto della presente convenzione trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norma specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività dei laboratori di analisi privati accreditati e la tenuta in esercizio degli stessi;
- E) che, in particolare per la disciplina dell'attività di analisi cliniche si richiamano le norme di legge vigenti in materia.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE :

## ART. 1

### Prestazioni oggetto dell'accordo

Il Laboratorio attraverso la propria struttura erogherà prestazioni di laboratorio analisi chimico cliniche in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell' **Area Vasta n. 2** nonché di pazienti residenti in altri ambiti Territoriali (ex Zone) della Regione Marche le cui prestazioni, a carico del S.S.R., vengono liquidate dalla **Area Vasta n. 2 sede di Ancona**.

Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa.

## ART. 2

### Requisiti e modalità di accesso

Gli utenti potranno accedere alla struttura del Laboratorio, per la erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, a libera scelta, dietro prescrizione, su ricettario del S.S.N., da parte del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di libera scelta o di Medico Specialista di struttura pubblica.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Laboratorio che curerà quindi l'accesso dei predetti utenti previa:

- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- accettazione e classificazione delle prestazioni secondo la codifica del tariffario regionale di cui alle DGRM 1552/2004 e 486/2005, nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni sanitarie (file C);
- acquisizione delle autocertificazioni o titoli che secondo le disposizioni di legge vigenti in materia danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni;
- applicazione, fatturazione e riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra il Laboratorio osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l' **Area Vasta n.2** impartirà per una loro corretta applicazione.

Al fine di eliminare contenziosi e comportamenti non omogenei, i casi di dubbia definizione verranno regolati con appositi protocolli.

La definizione di eventuali casi dubbi deve comunque essere richiesta dal Laboratorio prima della fatturazione della prestazione.

Laboratorio Analisi  
CITTA' di CIVITAVECCHIA  
LABORATORIO



Il tetto di spesa di cui al presente art.5 è riferito alle prestazioni erogate agli assistiti di tutti gli ambiti territoriali (ex Zone) della ASUR Marche, secondo quanto previsto dall' art. 1.

Si fa salva la possibilità di riconoscere alla struttura l'adeguamento automatico dei tetti in ossequio a nuove disposizioni Regionali nel caso in cui sia predisposto uno specifico stanziamento di somme aggiuntive da parte della Regione Marche.

## ART. 6

### Contabilizzazione

Il Laboratorio Analisi si impegna ad inviare mensilmente all' **Area Vasta n.2 sede di Ancona** la contabilità mensile con distinzione per ex Zone di residenza del paziente.

Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale;
- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinto per Area Vasta della ASUR Marche;
- c) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate a pazienti extraregionali;
- d) dal riepilogo finale del File C come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria inviato mediante trasmissione telematica;
- e) dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità.

La liquidazione e pagamento delle fatture saranno effettuate, previo controllo sanitario e contabile, entro novanta giorni dalla loro ricezione nella misura di 1/12 del tetto di spesa di cui al punto 5), sempre se la struttura privata avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero. In caso di ritardato pagamento dal 91° giorno decorreranno gli interessi nella misura del T.U.R., dal 181° giorno fino al 360° sarà dovuto il tasso di mora in misura del 4,50%, a partire dal 361° giorno in poi il tasso di mora sarà del 6,50%.

Il conguaglio finale sarà eseguito dalla **Area Vasta n.2 sede di Ancona**, a favore del Laboratorio Analisi accreditato entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a),b),c),d),e), ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accertato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti.

## ART.7

### Flussi informativi

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per la **Area Vasta 2** il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

In merito alla resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate (File C), previsto dai tracciati unici regionali ex art, 50, comma 11, Legge 326/2003, da inviarsi, mediante sistema di trasmissione telematica, all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, poiché da gennaio 2008 tale sistema di documentazione è da considerarsi a regime, esso sarà preso a base, dai competenti Ministeri, per la definizione dei finanziamenti da assegnare al Servizio Sanitario Regionale.

Conseguentemente il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra.

La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- Il laboratorio è tenuto al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria;
- Il laboratorio raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dal competente ufficio di competenza salute;
- Funzionari e incaricati dell' **Area Vasta 2** possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, controlli ispirati a criteri di imparzialità e obbiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante del laboratorio e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto. Le modalità di controllo rispondono ai principi e alle linee guida fornite dalla Regione con DGRM 1212/04;
- Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto di contenzioso;
- Qualora i rilievi non siano accolti, il Rappresentante Legale del laboratorio o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie contro-deduzioni alla **Area Vasta 2**.  
Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le contro-deduzioni inviate oltre i termini descritti.

Laboratorio Analisi  
CITTA' DI CHIARAVALLE  
L'ARABIA FORTIS

## ART. 8

### Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'**Area Vasta n. 2** per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, la **Area Vasta n. 2** ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

## ART. 9

### Tutela della privacy

Il Laboratorio accreditato, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'**Area Vasta n.2 sede di Ancona** e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 e s.m.i..

Il Laboratorio accreditato garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dalla **Area Vasta 2** nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Il Laboratorio accreditato assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate al Laboratorio medesimo.

L'**Area Vasta n. 2**, per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere alla struttura accreditata di verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy

## ART. 10

### Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale.

Il presente "contratto" sarà registrato, solamente in caso d'uso, a cura dell'**Area Vasta n.2**, secondo le procedure previste dalla legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico del laboratorio accreditato.

La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione.

La sottoscrizione da parte dell' **Area Vasta 2** diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR.

Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione.


Nelle more della definizione dell'iter procedurale del piano delle prestazioni, al fine di assicurare la continuità nella erogazione del servizio, l' **Area Vasta 2** , sul piano dei rapporti economici, agirà conseguentemente alle disposizioni proprie della gestione provvisoria.

Il presente accordo sarà adeguato o se necessario ricontrattato qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

li, ..... **11.1 LUG. 2014** .....

LABORATORIO ANALISI  
CITTA' DI CHIARAVALLE  
Il Legale Rappresentante  
( Dott. Fabio Tanfani)


Laboratorio Analisi  
CITTA' di CHIARAVALLE  
L'Amministratore



IL DIRETTORE  
AREA VASTA N.2  
(Dott. Giovanni Stroppa)



RUP: Dirigente Amm./vo Stimilli Gilberta  
Responsabile U.O.C. G.G.R.



8piano2014cittadichiaravalle

**ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA  
LABORATORIO ANALISI DEL PIANO SRL, DEL PIANO DI PRESTAZIONI DI  
LABORATORIO ANALISI PER L'ANNO 2014.**

**TRA**

**L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - AREA VASTA N° 2 di Fabriano**

rappresentata dal Direttore dell'Area Vasta n.2 Dottor Giovanni Stroppa

**E**

**IL LABORATORIO ANALISI DEL PIANO** nella persona del Dott. Giuseppe Ruggeri

per la stipula del seguente piano di prestazioni da valere per l'anno 2014

**PREMESSO**

- A) che il Laboratorio (codice Modello STS11 n.107400) è presente sul territorio dell' **Area Vasta n. 2** con la struttura ubicata ad Ancona in Via G.Bruno n. 50
- B) che il Laboratorio ha ottenuto l'accreditamento istituzionale con Provvedimento n. 168/AOS del 5.9.2005, regolarmente rinnovato con ultima richiesta al Servizio Sanità del 25.2.2014;
- C) che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- D) che per l'esercizio dell'attività di analisi cliniche oggetto della presente convenzione trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norma specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività dei laboratori di analisi privati accreditati e la tenuta in esercizio degli stessi;
- E) che, in particolare per la disciplina dell'attività di analisi cliniche si richiamano le norme di legge vigenti in materia.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE :

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Il Laboratorio attraverso la propria struttura erogherà prestazioni di laboratorio analisi chimico cliniche in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell' **Area Vasta n. 2** nonché di pazienti residenti in altri ambiti Territoriali (ex Zone) della Regione Marche le cui prestazioni, a carico del S.S.R., vengono liquidate dalla **Area Vasta n. 2 sede di Ancona**.

Il Laboratorio erogherà altresì, alle medesime condizioni, prestazioni anche a pazienti residenti in altre Regioni d' Italia; esse verranno riconosciute dalla **Area Vasta n.2 sede operativa di Ancona**, con le stesse modalità e tariffe previste per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche.

La retribuzione di tali prestazioni è subordinata al riconoscimento da parte delle Regioni debentrici in sede di compensazione della mobilità sanitaria.

Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa.

ART. 2

Requisiti e modalità di accesso

Gli utenti potranno accedere alla struttura del Laboratorio, per la erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, a libera scelta, dietro prescrizione, su ricettario del S.S.N., da parte del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di libera scelta o di Medico Specialista di struttura pubblica.

La gestione dell' intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Laboratorio che curerà quindi l'accesso dei predetti utenti previa:

- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- accettazione e classificazione delle prestazioni secondo la codifica del tariffario regionale di cui alle DGRM 1552/2004 e 486/2005, nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni sanitarie (file C);
- acquisizione delle autocertificazioni o titoli che secondo le disposizioni di legge vigenti in materia danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni;
- applicazione, fatturazione e riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra il Laboratorio osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l' **Area Vasta n. 2** impartirà per una loro corretta applicazione.

Al fine di eliminare contenziosi e comportamenti non omogenei, i casi di dubbia definizione verranno regolati con appositi protocolli.

La definizione di eventuali casi dubbi deve comunque essere richiesta dal Laboratorio prima della fatturazione della prestazione.

### ART. 3

#### Standards di qualità

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l' erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di analisi chimico cliniche, dai Manuali di Autorizzazione ed Accredimento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l' anno di riferimento o in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto.

In ogni caso il Laboratorio Analisi, trasmetterà, alla stipula del presente accordo ed a fine anno 2014, all' **Area Vasta n.2 sede di Ancona** - , un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività, e comunque invierà una volta l' anno un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

### ART. 4

#### Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sulla erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DGRM 1212 del 19.10.2004 e s.m.i. e loro decreti applicativi, cui viene fatto espresso riferimento.

L' **Area Vasta n.2** si riserva comunque di effettuare presso il Laboratorio, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

### ART. 5

#### Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta

L' **Area Vasta n. 2** si rende disponibile a riservare al Laboratorio, per l'anno 2014, quote di prestazioni di analisi chimico cliniche a carico del Servizio Sanitario Regionale da retribuirsi con le tariffe di cui alle DGRM 1552/2004 e s.m.i. e ad eventuali successive modificazioni da parte della Regione stessa, per gli importi di seguito riportati:

- importo massimo di € 471.674,98= per residenti nella Regione Marche  
(nota DG ASUR Prot. n.9067 del 18.4.2014  
- acquisita al Prot. n.50621 del 29.4.2014 -)

- importo di € 7.083,84= per residenti fuori Regione Marche  
- MOBILITA' ATTIVA PROGRAMMATA -

Si evidenzia che tale ultimo importo, provvisorio, di € **7.083,84** verrà adeguato automaticamente all'importo che specificatamente verrà indicato dall'ARS e/o dal Servizio Sanità (nota DG ASUR Prot. 12320 del 5.6.2014 – acquisita al Prot. n.67105 del 11.6.2014)

Il numero di prestazioni fissato è quello calcolabile suddividendo il tetto di spesa per il valore medio delle prestazioni; saranno comunque e solamente retribuite prestazioni, a prescindere dal numero delle medesime, fino alla concorrenza del tetto di spesa fissato.

I tetti di spesa di cui sopra sono riferiti:

- alle prestazioni erogate agli assistiti di tutti gli ambiti territoriali (ex Zone) della ASUR Marche
  - alle prestazioni erogate a cittadini residenti in altre Regioni d' Italia entro i medesimi tetti di spesa,
- secondo quanto previsto dagli artt. 1 e 5.

Si fa salva la possibilità di riconoscere alla struttura l'adeguamento automatico dei tetti in ossequio a nuove disposizioni Regionali nel caso in cui sia predisposto uno specifico stanziamento di somme aggiuntive da parte della Regione Marche.

## ART. 6

### Contabilizzazione

Il Laboratorio Analisi si impegna ad inviare mensilmente all' **Area Vasta n. 2 sede di Ancona** la contabilità mensile con distinzione per ex Zone di residenza del paziente.

Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale;
- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinto per Area Vasta della ASUR Marche;
- c) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate a pazienti extraregionali;
- d) dal riepilogo finale del File C come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria inviato mediante trasmissione telematica;
- e) dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità.

La liquidazione e pagamento delle fatture saranno effettuate, previo controllo sanitario e contabile, entro novanta giorni dalla loro ricezione nella misura di 1/12 del tetto di spesa di cui al punto 5), sempre se la struttura privata avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero. In caso di ritardato pagamento dal 91° giorno decorreranno gli interessi nella misura del T.U.R., dal 181° giorno fino al 360° sarà dovuto il tasso di mora in misura del 4,50%, a partire dal 361° giorno in poi il tasso di mora sarà del 6,50%.

Il conguaglio finale sarà eseguito dalla **Area Vasta n. 2 sede di Ancona**, a favore del Laboratorio Analisi accreditato entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a),b),c),d),e), ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito del confronto con quanto

effettivamente accertato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti.

Qualora inoltre in sede di compensazione di mobilità sanitaria da parte della Regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di documentazione da parte del Laboratorio Analisi, il danno verrà posto a carico del Laboratorio medesimo, salvo possibilità di rettifica.

## ART.7

### Flussi informativi

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per la **Area Vasta 2** il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

In merito alla resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate (File C), previsto dai tracciati unici regionali ex art, 50, comma 11, Legge 326/2003, da inviarsi, mediante sistema di trasmissione telematica, all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, poiché da gennaio 2008 tale sistema di documentazione è da considerarsi a regime, esso sarà preso a base, dai competenti Ministeri, per la definizione dei finanziamenti da assegnare al Servizio Sanitario Regionale.

Conseguentemente il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra.

La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- Il laboratorio è tenuto al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria;
- Il laboratorio raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dal competente ufficio di competenza salute;
- Funzionari e incaricati dell' **Area Vasta 2** possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, controlli ispirati a criteri di imparzialità e obbiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante del laboratorio e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto. Le modalità di controllo rispondono ai principi e alle linee guida fornite dalla Regione con DGRM 1212/04;
- Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto di contenzioso;

- Qualora i rilievi non siano accolti, il Rappresentante Legale del laboratorio o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie contro-deduzioni alla **Area Vasta 2**.

Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le contro-deduzioni inviate oltre i termini descritti.

## ART. 8

### Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'**Area Vasta n.2**, per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, la **Area Vasta n. 2**. ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

## ART. 9

### Tutela della privacy

Il Laboratorio accreditato, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l' **Area Vasta n. 2 sede di Ancona** e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 e s.m.i..

Il Laboratorio accreditato garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dalla **Area Vasta 2** nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Il Laboratorio accreditato assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate al Laboratorio medesimo.

L' **Area Vasta n. 2**, per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere alla struttura accreditata di verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy

## ART. 10

### Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale.

Il presente "contratto" sarà registrato, solamente in caso d'uso, a cura dell' **Area Vasta n. 2**, secondo le procedure previste dalla legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico del laboratorio accreditato.

La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione.

La sottoscrizione da parte dell' **Area Vasta 2** diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR .

Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione.

Nelle more della definizione dell'iter procedurale del piano delle prestazioni, al fine di assicurare la continuità nella erogazione del servizio, l' **Area Vasta 2**, sul piano dei rapporti economici, agirà conseguentemente alle disposizioni proprie della gestione provvisoria.

Il presente accordo sarà adeguato o se necessario ricontrattato qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

li, ... **12.1.2014**

LABORATORIO ANALISI DEL PIANO  
Il Legale Rappresentante  
( Dott. Giuseppe Ruggeri)

LABORATORIO ANALISI DEL PIANO SRL  
Via G. Bruno, 50 60127 Ancona  
Tel. 071 2810223 - Fax 071 2810043  
C. F. e P. I. 00235150422

IL DIRETTORE AREA VASTA N.2  
(Dott. Giovanni Stroppa)



RUP: Dirigente/Amm/vo Stimilli Gilberta  
Responsabile U.O.C.G.G.R.

**ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA  
ACCREDITATA LABORATORIO ANALISI LAB 3 SRL DEL PIANO DI PRESTAZIONI DI  
LABORATORIO ANALISI PER L'ANNO 2014**

**TRA**

**L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - AREA VASTA N° 2 di Fabriano**

rappresentata dal Direttore dell'Area Vasta n.2 Dottor Giovanni Stroppa

**E**

**IL LABORATORIO ANALISI LAB 3 SRL** nella persona del Dott. Antonio Bucci

per la stipula del seguente piano di prestazioni da valere per l'anno 2014

**PREMESSO**

- A) che il Laboratorio ( codice Modello STS11 numero 107450) è presente sul territorio dell' **Area Vasta n. 2** con la struttura ubicata a Falconara M.ma in Via Rosselli n.9/a
- B) che il Laboratorio ha ottenuto l'accreditamento istituzionale con Provvedimento n. 111/AOS del 20.5.2005 e regolarmente rinnovato con ultima richiesta al Servizio Sanità del 5.6.2014;
- C) che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- D) che per l'esercizio dell'attività di analisi cliniche oggetto della presente convenzione trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norma specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività dei laboratori di analisi privati accreditati e la tenuta in esercizio degli stessi;
- E) che, in particolare per la disciplina dell'attività di analisi cliniche si richiamano le norme di legge vigenti in materia.

**LAB 3 s.r.l.**  
Via F.lli Rosselli, 9/A  
FALCONARA M.ma  
Partita IVA 00405240425  
*Stroppa*

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE :

ART. 1

**Prestazioni oggetto dell'accordo**

Il Laboratorio attraverso la propria struttura erogherà prestazioni di laboratorio analisi chimico cliniche in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell' **Area Vasta n.2** nonché di pazienti residenti in altri ambiti Territoriali (ex Zone) della Regione Marche le cui prestazioni, a carico del S.S.R., vengono liquidate dalla **Area Vasta n.2 sede di Ancona**.

Il Laboratorio erogherà altresì, alle medesime condizioni, prestazioni anche a pazienti residenti in altre Regioni d'Italia; esse verranno riconosciute dalla **Area Vasta n. 2 sede operativa di Ancona** con le stesse modalità e tariffe previste per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche.

La retribuzione di tali prestazioni è subordinata al riconoscimento da parte delle Regioni debentrici in sede di compensazione della mobilità sanitaria.

Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa.

ART. 2

**Requisiti e modalità di accesso**

Gli utenti potranno accedere alla struttura del Laboratorio, per la erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, a libera scelta, dietro prescrizione, su ricettario del S.S.N., da parte del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di libera scelta o di Medico Specialista di struttura pubblica.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Laboratorio che curerà quindi l'accesso dei predetti utenti previa:

- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- accettazione e classificazione delle prestazioni secondo la codifica del tariffario regionale di cui alle DGRM 1552/2004 e 486/2005, nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni sanitarie (file C);
- acquisizione delle autocertificazioni o titoli che secondo le disposizioni di legge vigenti in materia danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni;
- applicazione, fatturazione e riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra il Laboratorio osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l' **Area Vasta n.2** impartirà per una loro corretta applicazione.

Al fine di eliminare contenziosi e comportamenti non omogenei, i casi di dubbia definizione verranno regolati con appositi protocolli.

LAB 3 S.r.l.  
Via F.lli Rosselli, 9/A  
FALCONARA M.ma  
Partita IVA 00405240425<sub>2</sub>  
*Smer*

La definizione di eventuali casi dubbi deve comunque essere richiesta dal Laboratorio prima della fatturazione della prestazione.

### ART. 3

#### Standards di qualità

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di analisi chimico cliniche, dai Manuali di Autorizzazione ed Accredimento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto.

In ogni caso il Laboratorio Analisi ,trasmetterà, alla stipula del presente accordo ed a fine anno 2014, all' **Area Vasta n.2 sede di Ancona**, un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività, e comunque invierà una volta l'anno un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

### ART. 4

#### Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sulla erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DGRM 1212 del 19.10.2004 e s.m.i. e loro decreti applicativi, cui viene fatto espresso riferimento.

L' **Area Vasta n.2** si riserva comunque di effettuare presso il Laboratorio, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

### ART. 5

#### Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta

L' **Area Vasta n. 2** si rende disponibile a riservare al Laboratorio, per l'anno 2014, quote di prestazioni di analisi chimico cliniche a carico del Servizio Sanitario Regionale da retribuirsi con le tariffe di cui alle DGRM 1552/2004 e s.m.i. e ad eventuali successive modificazioni da parte della Regione stessa, per gli importi di seguito riportati:

- **importo massimo di € 114.387,13=** per residenti nella Regione Marche  
(valore storico DGRM 746/2010 (nota DG ASUR Prot. n.9067 del 18.4.2014  
€ 116.721,56= - 2% L.135/2012) - acquisita al Prot. n.50621 del 29.4.2014 -)
- **importo di € 953,61=** per residenti fuori Regione Marche  
(valore produzione 2012) - **MOBILITA' ATTIVA PROGRAMMATA** -  
Si evidenzia che tale ultimo importo, provvisorio, di €. **953,61=** verrà adeguato automaticamente all'importo che specificatamente verrà indicato dall'ARS e/o dal Servizio Sanità (nota DG ASUR Prot. 12320 del 5.6.2014 – acquisita al Prot. n.67105 del 11.6.2014)

Il numero di prestazioni fissato è quello calcolabile suddividendo il tetto di spesa per il valore medio delle prestazioni; saranno comunque e solamente retribuite prestazioni, a prescindere dal numero delle medesime, fino alla concorrenza del tetto di spesa fissato.

I tetti di spesa di cui sopra sono riferiti:

- alle prestazioni erogate agli assistiti di tutti gli ambiti territoriali (ex Zone) della ASUR Marche
  - alle prestazioni erogate a cittadini residenti in altre Regioni d' Italia entro i medesimi tetti di spesa,
- secondo quanto previsto dall' art. 1 .

Si fa salva la possibilità di riconoscere alla struttura l'adeguamento automatico del tetto in ossequio a nuove disposizioni Regionali nel caso in cui sia predisposto uno specifico stanziamento di somme aggiuntive da parte della Regione Marche.

## ART. 6

### Contabilizzazione

Il Laboratorio Analisi si impegna ad inviare mensilmente all' **Area Vasta n. 2 sede di Ancona** - la contabilità mensile con distinzione per ex Zone di residenza del paziente.

Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale;
- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinto per Area Vasta della ASUR Marche;
- c) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate a pazienti extraregionali;
- d) dal riepilogo finale del File C come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria inviato mediante trasmissione telematica;
- e) dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità.

La liquidazione e pagamento delle fatture saranno effettuate, previo controllo sanitario e contabile, entro novanta giorni dalla loro ricezione nella misura di 1/12 del tetto di spesa di cui al punto 5), sempre se la struttura privata avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero. In caso di ritardato pagamento dal 91° giorno decorreranno gli interessi nella misura del T.U.R., dal 181° giorno fino al 360° sarà dovuto il tasso di mora in misura del 4,50%, a partire dal 361° giorno in poi il tasso di mora sarà del 6,50%.

Il conguaglio finale sarà eseguito dalla **Area Vasta n.2 sede di Ancona**, a favore del Laboratorio Analisi accreditato entro il 31 marzo dell'anno successivo.

**LAB 3 s.r.l.**  
Via F.lli Rosselli, 9/A  
FALCONARA M.ma  
Partita IVA 00405240425

Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a,)b),c),d),e), ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accertato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti.

Qualora inoltre in sede di compensazione di mobilità sanitaria da parte della Regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di documentazione da parte del Laboratorio Analisi, il danno verrà posto a carico del Laboratorio medesimo, salvo possibilità di rettifica.

## ART.7

### Flussi informativi

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per la **Area Vasta 2** il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

In merito alla resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate (File C), previsto dai tracciati unici regionali ex art, 50, comma 11, Legge 326/2003, da inviarsi, mediante sistema di trasmissione telematica, all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, poiché da gennaio 2008 tale sistema di documentazione è da considerarsi a regime, esso sarà preso a base, dai competenti Ministeri, per la definizione dei finanziamenti da assegnare al Servizio Sanitario Regionale.

Conseguentemente il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra.

La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- Il laboratorio è tenuto al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria;
- Il laboratorio raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dal competente ufficio di competenza salute;
- Funzionari e incaricati dell' **Area Vasta 2** possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, controlli ispirati a criteri di imparzialità e obbiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante del laboratorio e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto. Le modalità di controllo rispondono ai principi e alle linee guida fornite dalla Regione con DGRM 1212/04;

**LAB 3 s.r.l.**  
Via F.lli Rosselli, 9/A  
FALCONARA M.ma  
Partita IVA 00405240425

- Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto di contenzioso;
- Qualora i rilievi non siano accolti, il Rappresentante Legale del laboratorio o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie contro-deduzioni **alla Area Vasta 2**.  
Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le contro-deduzioni inviate oltre i termini descritti.

## ART. 8

### Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'**Area Vasta n. 2**, per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, la **Area Vasta n. 2** ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

## ART. 9

### Tutela della privacy

Il Laboratorio accreditato, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'**Area Vasta n. 2 sede di Ancona** e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 e s.m.i..

Il Laboratorio accreditato garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dalla **Area Vasta 2** nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Il Laboratorio accreditato assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate al Laboratorio medesimo.

L'**Area Vasta n. 2**, per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere alla struttura accreditata di verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy

## ART. 10

### Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale.

**Area Vasta n. 2 s.r.l.**  
 Via F.lli Rosselli, 9/A  
 FALCONARA M.ma  
 Partita IVA 00405240425  
*Succi*

Il presente "contratto" sarà registrato, solamente in caso d'uso, a cura dell' **Area Vasta n. 2**, secondo le procedure previste dalla legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico del laboratorio accreditato.

La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione.

La sottoscrizione da parte dell' **Area Vasta 2** diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR.

Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione.

Nelle more della definizione dell'iter procedurale del piano delle prestazioni, al fine di assicurare la continuità nella erogazione del servizio, l' **Area Vasta 2**, sul piano dei rapporti economici, agirà conseguentemente alle disposizioni proprie della gestione provvisoria.

Il presente accordo sarà adeguato o se necessario ricontrattato qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

11.1 106. 2014

li, .....


**LAB 3 s.r.l.**

Via F.lli Rosselli, 9/A

FALCONARA M.ma

Partita IVA 00405240425  
LABORATORIO ANALISI LAB 3

Il Legale Rappresentante  
( Dott. Antonio Bucci)



IL DIRETTORE AREA VASTA N.2

(Dott. Giovanni Stroppa )



RUP: Dirigente Amm/vo. Stimilli Gilberta  
Responsabile U.O.C. G.G.R.



ALLEGATO 12 ALLA  
DETERMINA N. 66/19  
DEL 15 OTT. 2014

**ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA  
ACCREDITATA LABORATORIO ANALISI RUGGERI SRL DEL PIANO DI PRESTAZIONI  
DI LABORATORIO ANALISI PER L'ANNO 2014**

**TRA**

**L'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - AREA VASTA N° 2 di Fabriano**

rappresentata dal Direttore dell'Area Vasta n.2 Dott. Giovanni Stroppa

**E**

**IL LABORATORIO ANALISI RUGGERI SRL** nella persona del Dott. Sandro Gentili

per la stipula del seguente piano di prestazioni da valere per l'anno 2014

**PREMESSO**

- A) che il Laboratorio (codice Modello STS11 n.107385) è presente sul territorio dell' **Area Vasta n. 2** con la struttura ubicata ad Ancona in Piazza Roma n.3;
- B) che il Laboratorio ha ottenuto l'accREDITAMENTO istituzionale con Provvedimento n. 22/AOS del 12.1.2005 e regolarmente rinnovato con ultima richiesta al servizio Sanità del 9.6.2014;
- C) che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- D) che per l'esercizio dell'attività di analisi cliniche oggetto della presente convenzione trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norma specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività dei laboratori di analisi privati accreditati e la tenuta in esercizio degli stessi;
- E) che, in particolare per la disciplina dell'attività di analisi cliniche si richiamano le norme di legge vigenti in materia.

LABORATORIO ANALISI "RUGGERI" s.r.l.  
P.zza Roma, 3 - Tel. / Fax 071 204127  
60121 ANCONA  
Part. IVA 00732660428  
ACCREDITATO DO REGIONE MARCHE  
N. 22/AOS DEL 12/01/2005

**LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

## **ART. 1**

### **Prestazioni oggetto dell'accordo**

Il Laboratorio attraverso la propria struttura erogherà prestazioni di laboratorio analisi chimico cliniche in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell' **Area Vasta n.2** nonché di pazienti residenti in altri ambiti Territoriali (ex Zone) della Regione Marche le cui prestazioni, a carico del S.S.R., vengono liquidate dalla **Area Vasta n. 2 sede di Ancona**.

Il Laboratorio erogherà altresì, alle medesime condizioni, prestazioni anche a pazienti residenti in altre Regioni d'Italia; esse verranno riconosciute dalla **Area Vasta n. 2 sede operativa di Ancona** con le stesse modalità e tariffe previste per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche.

La retribuzione di tali prestazioni è subordinata al riconoscimento da parte delle regioni debentrici in sede di compensazione della mobilità sanitaria.

Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa.

## **ART. 2**

### **Requisiti e modalità di accesso**

Gli utenti potranno accedere alla struttura del Laboratorio, per la erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, a libera scelta, dietro prescrizione, su ricettario del S.S.N., da parte del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di libera scelta o di Medico Specialista di struttura pubblica.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Laboratorio che curerà quindi l'accesso dei predetti utenti previa:

- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- accettazione e classificazione delle prestazioni secondo la codifica del tariffario regionale di cui alle DGRM 1552/2004 e 486/2005, nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni sanitarie (file C);
- acquisizione delle autocertificazioni o titoli che secondo le disposizioni di legge vigenti in materia danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni;
- applicazione, fatturazione e riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra il Laboratorio osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l' **Area Vasta n.2 sede di Ancona** - impartirà per una loro corretta applicazione.

Al fine di eliminare contenziosi e comportamenti non omogenei, i casi di dubbia definizione

verranno regolati con appositi protocolli.

La definizione di eventuali casi dubbi deve comunque essere richiesta dal Laboratorio prima della fatturazione della prestazione.

### ART. 3

#### Standards di qualità

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di analisi chimico cliniche, dai Manuali di Autorizzazione ed Accredimento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto.

In ogni caso il Laboratorio Analisi, trasmetterà, alla stipula del presente accordo ed a fine anno 2014, all' **Area Vasta n.2 sede di Ancona**, un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività, e comunque invierà una volta l'anno un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

### ART. 4

#### Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sulla erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DGRM 1212 del 19.10.2004 e s.m.i. e loro decreti applicativi, cui viene fatto espresso riferimento.

L' **Area Vasta n.2** si riserva comunque di effettuare presso il Laboratorio, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

### ART. 5

#### Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta

L' **Area Vasta n. 2** si rende disponibile a riservare al Laboratorio, per l'anno 2014, quote di prestazioni di analisi chimico cliniche a carico del Servizio Sanitario Regionale da retribuirsi con le tariffe di cui alle DGRM 1552/2004 e s.m.i. e ad eventuali successive modificazioni da parte della Regione stessa, per gli importi di seguito riportati:

- **importo massimo di € 118.486,90=** per residenti nella Regione Marche  
(valore storico DGRM 746/2010 (nota DG ASUR Prot. n.9067 del 18.4.2014  
€ 120.905,00= - 2% L.135/2012) - acquisita al Prot. n.50621 del 29.4.2014 -)
- **importo di € 578,47=** per residenti fuori Regione Marche  
(valore produzione 2012) - **MOBILITA' ATTIVA PROGRAMMATA** -  
Si evidenzia che tale ultimo importo, provvisorio, di €. **578,47=** verrà adeguato automaticamente all'importo che specificatamente verrà indicato dall'ARS e/o dal

Servizio Sanità (nota DG ASUR Prot. 12320 del 5.6.2014 – acquisita al Prot. n.67105 del 11.6.2014)

Il numero di prestazioni fissato è quello calcolabile suddividendo il tetto di spesa per il valore medio delle prestazioni; saranno comunque e solamente retribuite prestazioni, a prescindere dal numero delle medesime, fino alla concorrenza del tetto di spesa fissato.

I tetti di spesa di cui sopra sono riferiti:

- alle prestazioni erogate agli assistiti di tutti gli ambiti territoriali (ex Zone) della ASUR Marche
- alle prestazioni erogate a cittadini residenti in altre Regioni d' Italia entro i medesimi tetti di spesa,

secondo quanto previsto dall' art. 1 .

Si fa salva la possibilità di riconoscere alla struttura l'adeguamento automatico dei tetti in ossequio a nuove disposizioni Regionali nel caso in cui sia predisposto uno specifico stanziamento di somme aggiuntive da parte della Regione Marche.

## ART. 6

### Contabilizzazione

Il Laboratorio Analisi si impegna ad inviare mensilmente all' **Area Vasta n. 2 sede di Ancona** - la contabilità mensile con distinzione per ex Zone di residenza del paziente.

Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla fattura commerciale;
- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinto per Area Vasta della ASUR Marche;
- c) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate a pazienti extraregionali;
- d) dal riepilogo finale del File C come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria inviato mediante trasmissione telematica;
- e) dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità.

La liquidazione e pagamento delle fatture saranno effettuate, previo controllo sanitario e contabile, entro novanta giorni dalla loro ricezione nella misura di 1/12 del tetto di spesa di cui al punto 5), sempre se la struttura privata avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso contrario si pagherà la fattura per intero. In caso di ritardato pagamento dal 91° giorno decorreranno gli interessi nella misura del T.U.R., dal 181° giorno fino al 360° sarà dovuto il tasso di mora in misura del 4,50%, a partire dal 361° giorno in poi il tasso di mora sarà del 6,50%.

Il conguaglio finale sarà eseguito dalla **Area Vasta n. 2 sede di Ancona**, a favore del Laboratorio Analisi accreditato entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a,)b),c),d),e), ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accertato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti.

Qualora inoltre in sede di compensazione di mobilità sanitaria da parte della Regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di documentazione da parte del Laboratorio Analisi, il danno verrà posto a carico del Laboratorio medesimo, salvo possibilità di rettifica.

## ART.7

### Flussi informativi

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per la **Area Vasta 2** il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

In merito alla resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate (File C), previsto dai tracciati unici regionali ex art, 50, comma 11, Legge 326/2003, da inviarsi, mediante sistema di trasmissione telematica, all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, poiché da gennaio 2008 tale sistema di documentazione è da considerarsi a regime, esso sarà preso a base, dai competenti Ministeri, per la definizione dei finanziamenti da assegnare al Servizio Sanitario Regionale.

Conseguentemente il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra.

La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- Il laboratorio è tenuto al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria;
- Il laboratorio raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dal competente ufficio di competenza salute;
- Funzionari e incaricati dell' **Area Vasta 2** possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, controlli ispirati a criteri di imparzialità e obiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante del laboratorio e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto. Le modalità di

controllo rispondono ai principi e alle linee guida fornite dalla Regione con DGRM 1212/04;

- Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto di contenzioso;
- Qualora i rilievi non siano accolti, il Rappresentante Legale del laboratorio o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie contro-deduzioni alla **Area Vasta 2**.

Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le contro-deduzioni inviate oltre i termini descritti.

## ART. 8

### Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'**Area Vasta n.2**, per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, la **Area Vasta n. 2** ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

## ART. 9

### Tutela della privacy

Il Laboratorio accreditato, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l' **Area Vasta n.2 sede di Ancona** e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 e s.m.i..

Il Laboratorio accreditato garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dalla **Area Vasta 2** nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Il Laboratorio accreditato assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate al Laboratorio medesimo.

L' **Area Vasta n. 2**, per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere alla struttura accreditata di verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

LABORATORIO ANALISI "RUGGERI" s.r.l.  
P.zza Roma, 3 - Tel. e Fax 071/204127  
60127 ANCONA  
Part. IVA 00732660428  
ACCREDITATO C/O REGIONE MARCHE  
N° 22/A05 DEL 12/01/2005

## ART. 10

### Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale.

Il presente "contratto" sarà registrato, solamente in caso d'uso, a cura dell' **Area Vasta n. 2**, secondo le procedure previste dalla legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico del laboratorio accreditato.

La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione.

La sottoscrizione da parte dell' **Area Vasta 2** diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR.

Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione.

Nelle more della definizione dell'iter procedurale del piano delle prestazioni, al fine di assicurare la continuità nella erogazione del servizio, l' **Area Vasta 2**, sul piano dei rapporti economici, agirà conseguentemente alle disposizioni proprie della gestione provvisoria.

Il presente accordo sarà adeguato o se necessario ricontrattato qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

li, ..... **11.1.116.2014**

LABORATORIO ANALISI  
RUGGERI SRL  
Il Legale Rappresentante  
( Dott. Sandro Gentili) \*

IL DIRETTORE  
AREA VASTA N.2  
(Dott. Giovanni Stroppa)



RUP: Dirigente Amm/vo Stimilli Gilberta  
Responsabile U.O.C.G.G.R.

LABORATORIO ANALISI "RUGGERI" s.r.l.  
P.zza Roma, 3 - Tel. e Fax 071 204127  
60121 ANCONA  
Part. IVA 00732660428  
ACCREDITATO C/O REGIONE MARCHE  
N° 22/A05 DEL 12/01/2005